MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
E DI GESTIONE
di
FONDAZIONE J&J

(ai sensi del D.lgs 231/2001)

Approvato 16 marzo 2009

Aggiornato il 24 settembre 2013

Aggiornato il 23 gennaio 2014

Aggiornato il 15 giugno 2017

Aggiornato il 17 maggio 2019

Aggiornato il 21 settembre 2020

Aggiornato il 12 maggio 2025

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI

FONDAZIONE J & J

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

FONDAZIONE J&J

INDICE

Sezione prima 3
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 3
LA RESPONSABILITA'AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 3
1.1. La normativa 3
1.2 Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente 5
1.3 Le sanzioni 8
Sezione seconda 10
Il modello di organizzazione e di gestione 10
di FONDAZIONE J & J 10
1. BREVE STORIA DELLA FONDAZIONE 10
2. ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA FONDAZIONE 11
3. FINALITA' DEL MODELLO 12
4. DESTINATARI 13
5. APPROVAZIONE, MODIFICA ED ATTUAZIONE DEL MODELLO 14
6. MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO 17
7. ATTIVITÀ RIFERITE AL VERTICE 21
8. ELEMENTI DI CONTROLLO 22
9. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 23
10. L' ORGANISMO DI VIGILANZA 24
11. WHISTLEBLOWING 27
12. CODICE DI COMPORTAMENTO 29
13. SISTEMA DISCIPLINARE 29
14. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE 30
ALLEGATI 32

Sezione prima

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

LA RESPONSABILITA'AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

1.1. La normativa

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 avente ad oggetto la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Fondazione e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità degli Enti.

Si tratta di una peculiare forma di responsabilità amministrativa in sede penale, per taluni reati commessi da soggetti appartenenti ai vertici aziendali o da dipendenti. Ne consegue, quindi, che alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, si aggiunge quella dell'Ente.

Le disposizioni del presente decreto si applicano, *ex* art. 1 dec. cit.:

- enti forniti di personalità giuridica;
- società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.

La responsabilità dell'Ente sorge in occasione della commissione dei reati previsti espressamente dal decreto e commessi *nel suo interesse* o *a suo vantaggio* da

parte di soggetti legati a vario titolo all'ente stesso. Al riguardo, l'art. 5 del decreto indica quali autori del reato:

a) "*le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi*" (cosiddetti soggetti apicali);

b) "*le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*" (cosiddetti sottoposti).

Per espressa volontà del legislatore, l'Ente non risponde del reato commesso qualora i soggetti apicali o i dipendenti abbiano agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5 comma 2, D.Lgs. 231/2001).

La responsabilità dell'Ente può essere inoltre esclusa qualora, prima della commissione del fatto:

- siano predisposti ed attuati modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dal suddetto decreto;
- sia istituito un organo di controllo, con poteri di autonoma iniziativa con il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli di organizzazione.

Nell'ipotesi di reati commessi dai vertici, la responsabilità dell'Ente è esclusa qualora quest'ultimo dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli esistenti e che non vi sia stato, altresì, omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza, appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull'effettiva osservanza del modello stesso.

Nel caso di reato realizzato dal sottoposto, invece, l'esclusione della responsabilità dell'Ente è subordinata, in sostanza, all'adozione di protocolli comportamentali adeguati, in relazione alla natura e al tipo di attività svolta, a garantire lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

1.2 Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente

Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001 possono essere accorpate, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (quali corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, traffico di influenze illecite, frodi in pubbliche forniture, peculato, abuso d'ufficio, ecc richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001,);
- **delitti informatici e trattamento illecito di dati** richiamati dall'art. 24 *bis* D.Lgs. 231/2001. L'art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente anche nelle ipotesi di commissione dei cd. Computer crimes
- **delitti in materia di criminalità organizzata** richiamati dall'art. 24 *ter* D.Lgs. 231/2001 (reati di associazione per delinquere art. 416, associazione di stampo mafioso anche straniere art. 416 *bis*, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope art. 74 D.P.R.309/90, non più solo transnazionale, ma anche su base nazionale, scambio elettorale politico-mafioso art. 416 *ter*, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione art. 630 c.p.) introdotti dalla Legge 94 del 2009
- **delitti contro la fede pubblica** (quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, richiamati dall'art. 25-*bis* D.Lgs. 231/2001;
- **delitti contro l'industria ed il commercio** richiamati dall'art. 25 *bis* 1 D.Lgs. 231/2001
- **reati societari** richiamati dall'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, ivi incluso il reato di Corruzione tra privati ;

- delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico richiamati dall'art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001;
- **delitti contro la personalità individuale** quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro richiamati dall'art. 25-*quinquies*, oltre che le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili richiamate dall'art. 25-*quater.1* D.Lgs. 231/2001).
- **delitti in materia di market abuse**: difatti, l'articolo 9 della legge comunitaria per il 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 27 aprile 2005 ed in vigore dal 12 maggio 2005, ha recepito la direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato – abusi di mercato – e le direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE. Tale provvedimento normativo incide in maniera rilevante sulla responsabilità degli enti associativi, estendendone la portata ai nuovi illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. Viene, infatti, inserito nel D.Lgs. 231/2001 un nuovo articolo 25-*sexies* relativo agli abusi di mercato, ed un articolo 187-*quinquies* nel Testo Unico della Finanza che prevede la responsabilità dell'ente anche in relazione agli illeciti amministrativi di abuso e manipolazione.
- **cd. reati transnazionali**: la legge n. 146 del 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006 ed in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha esteso la responsabilità degli enti anche alle ipotesi di commissione di reati c.d. trasnazionali. Tale Legge, che ratifica e da esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha specificamente chiarito all'art. 3 che, ai fini della nuova disposizione legislativa, si considera "reato

transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: *a)* sia commesso in più di uno Stato; *b)* ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; *c)* ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; *d)* ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato". Tale disposizione normativa influisce in maniera considerevole sulla responsabilità degli enti, essendo questa esplicitamente prevista nei casi indicati dall'art. 10.

- **delitti colposi contro la persona**: la legge 123/07 ed il successivo D.lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro"ha ampliato la categoria dei reati rilevanti ai fini del D.lgs 231/01, mediante l'inserimento del nuovo articolo *25-septies* relativo all'omicidio colposo e alle lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro, previsti rispettivamente dagli artt. 589 e 590 c.p.

- **delitti di riciclaggio, la ricettazione, l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio**: l'ambito applicativo del D. lgs. 231/2001 è stato ulteriormente esteso mediante l'introduzione, da parte della legge 231/07, dell'art. *25 octies* relativo al riciclaggio, la ricettazione e l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, previsti rispettivamente dagli artt. 648, 648*bis* e 648*ter* c.p.

- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore** introdotti dalla *Legge 23 luglio 2009 n. 99* (art. 25 *novies*)

- **delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci** (art. 377 *bis*) non più solo transnazionale, ma anche su base nazionale introdotto dalla *Legge 3 agosto 2009 n. 116* (art. 25 *decies*)

- **reati ambientali** introdotti dalla Decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 (art. 25 undecies)
- reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- duodecies)
- reati in materia di Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*)
- Reati Tributari (Art. 25 *quinquiesdecies)*
- Contrabbando (Art. 25 *sexiesdecies*)

1.3 Le sanzioni

A prescindere dall'eventuale responsabilità amministrativa dell'Ente, chiunque commetta uno dei reati sopra indicati sarà, comunque, perseguibile per la condotta illecita che ha posto in essere.

Per ciò che concerne la cornice sanzionatoria, l'art. 9 individua, al comma 1, le sanzioni che possono essere comminate all'ente. Precisamente, esse sono:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive:
  - la interdizione dall'esercizio della attività;
  - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

Sezione seconda

Il modello di organizzazione e di gestione di FONDAZIONE J & J

1. BREVE STORIA DELLA FONDAZIONE

La Fondazione Johnson & Johnson nasce per realizzare concretamente il dettato del Credo del Gruppo Johnson & Johnson, che è il fondamento su cui poggiano sia le iniziative economiche che l'impegno sociale di tutte le aziende del Gruppo in ogni parte del mondo:

"Siamo responsabili nei confronti della comunità in cui viviamo e lavoriamo, così come nei confronti di quelle di ogni parte del mondo. Dobbiamo essere buoni cittadini, sostenere iniziative meritevoli ed opere benefiche, farci carico del giusto ammontare di imposte. Dobbiamo incoraggiare il progresso civile ed il miglioramento della salute e dell'istruzione. Dobbiamo conservare nelle migliori condizioni le proprietà che abbiamo il privilegio di usare, proteggere l'ambiente e le risorse naturali".

La Fondazione Johnson & Johnson è stata costituita nel dicembre 2000 dalle aziende allora operanti in Italia e che oggi sono: Janssen-Cilag SpA, Johnson & Johnson SpA e Johnson & Johnson Medical SpA: Le attività di queste società rientrano a vario titolo nel campo della cura della salute: strumenti chirurgici, prodotti protesici, diagnostica di laboratorio, medicinali, prodotti sanitari e per la cura del corpo.

La specificità di business le rende particolarmente attente e sensibili a tutte le problematiche inerenti il benessere delle persone e delle comunità.

In breve:

- costituita nel 2000, appena l'ordinamento ha permesso di avere anche in Italia fondazioni d'impresa tipo grantmaking
- è stata approvata dalla Reg. Lombardia nel dic. 2000 (è stata la 1° corporate foundation grantmaking in Italia)
- è stata costituita per rendere più efficaci i processi di finanziamento e trasparenti le relazione con le Organizzazioni esterne. Prima della costituzione della fondazione infatti, le aziende J&J sostenevano ugualmente progetti destinati alla Comunità ma, spesso, per finanziare un progetto dovevano mettere insieme risorse da più aziende e quindi attivare diverse procedure amministrative (una per ogni azienda J&J partecipante ed in più la J&J Corporate). Questo rendeva l'operazione macchinosa e poco efficiente. Inoltre si perdeva, nei confronti delle organizzazioni coinvolte, la trasparenza e l'immagine che il sostegno proveniva dal Gruppo J&J.
- Nel Dicembre 2005 ha leggermente modificato il suo statuto per adeguarlo al nuovo assetto del gruppo J&J in Italia (consolidamento delle aziende del Medical Devices & Diagnostics).
- Dalla sua nascita ha sostenuto circa 169 progetti (alcuni sono stati sostenuti per anni successivi) stanziando circa 11,23 milioni di euro.

2. ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA FONDAZIONE

La Fondazione J&J è una fondazione di impresa, di tipo Grantmaking.
Questo tipo di fondazioni finanziano e sostengono progetti rivolti alla soluzione di problemi sociali, generalmente in partnership con organizzazioni non profit, le quali intervengono con la propria struttura per offrire beni/servizi alla collettività. Queste fondazioni, pur essendo delle entità separate, conservano i legami con le imprese costituenti, per le quali realizzano iniziative mirate alla comunità e caratterizzate dall'assenza dello scopo di lucro. Sono finanziate su base continuativa ed operano con processi.

Per operare efficacemente la Fondazione ha focalizzato gli ambiti di intervento su settori specifici e in campi su cui le aziende promotrici hanno maggiore esperienza: assistenza sanitaria alla comunità, salute dei bambini e della donna, responsabilità verso la comunità, formazione nel campo della gestione sanitaria, HIV/Aids.

Questi ambiti sono stabiliti, a livello mondiale, dalla J&J Corporate.

La Fondazione seleziona quindi progetti con un impatto sociale soprattutto nelle cinque aree di riferimento, scegliendo progetti in cui i suoi soci hanno "know- how" e conoscono le realtà in cui si inseriscono.

Inoltre, opera per sensibilizzare l'opinione pubblica facendo emergere tematiche ed istanze di rilievo sociale nel campo della salute, anche capitalizzando le esperienze nazionali ed internazionali della Johnson & Johnson.

La Fondazione ha sostenuto numerosi progetti ed attività di cura portati avanti da organizzazioni senza scopo di lucro ed istituti universitari ed ospedalieri.

La Fondazione non ha dipendenti né beni o locali propri, ma utilizza personale, beni e locali messi a disposizione gratuitamente dai soci (Johnson & Johnson Corporate, Johnson & Johnson S.p.a., Johnson & Johnson Medical S.p.A. e Janssen – Cilag S.p.a.). Tutto ciò al fine di ridurre al minimo i costi consentendo così il pieno utilizzo delle risorse economiche messe a disposizione dai soci per il finanziamento di progetti umanitari.

3. FINALITA' DEL MODELLO

La scelta del Consiglio di Amministrazione di FONDAZIONE J & J di dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione, ha la finalità di promuovere e valorizzare in misura ancora maggiore una cultura etica al proprio interno, che si esplicita in interventi ed iniziative volte a sensibilizzare tutti coloro che collaborano con la

Fondazione, alla gestione trasparente e corretta dell'attività, al rispetto delle norme giuridiche vigenti nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Il Modello di organizzazione e gestione di FONDAZIONE J & J è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2009.
Segnatamente, attraverso l'adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione intende:

- rendere noto a tutti coloro che collaborano con la FONDAZIONE J & J, che la Fondazione condanna nella maniera più assoluta condotte contrarie a leggi, regolamenti, o comportamenti che violino la regolamentazione interna (protocolli e codice di comportamento) e più genericamente i principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui la Fondazione si ispira;
- assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di illeciti, nell'ambito dell'attività svolta dalla Fondazione mediante: *i)* il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio; *ii)* la formazione dei collaboratori alla corretta realizzazione dei loro compiti;

4. DESTINATARI

Il modello è indirizzato a tutti coloro che collaborano con la Fondazione, in particolare a:

- tutto il personale dirigente messo a disposizione a titolo gratuito dai soci fondatori e che opera in nome e per conto della Fondazione;
- i collaboratori

FONDAZIONE J & J esige, altresì, il rispetto del modello organizzativo da parte di tutti i soggetti terzi che la rappresentano senza vincoli di dipendenza come consulenti e fornitori

A tal proposito il rispetto del Modello è garantito mediante la previsione di clausole contrattuali che obblighino collaboratori esterni, consulenti e fornitori al rispetto dei principi contenuti nel Codice di comportamento nonché dei protocolli specificamente inerenti l'attività svolta, pena - in difetto - la possibilità per FONDAZIONE J & J di recedere dal contratto o di risolverlo.

5. APPROVAZIONE, MODIFICA ED ATTUAZIONE DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma I, lettera a), del Decreto, costituisce atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (di seguito Cda). A tal riguardo il Cda, in data 16 marzo 2009, ha approvato l'adozione del presente Modello.

Il Cda, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, effettua le successive ed eventuali modifiche e integrazioni, allo scopo di consentirne la continua rispondenza del medesimo alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura della Fondazione.

La vigilanza sull'adeguatezza e attuazione del Modello deliberato dal CdA è, invece, garantita dall'Organismo di Vigilanza che riporta periodicamente l'esito del suo operato allo stesso Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il modello è stato aggiornato in data 24 settembre 2013, in data 23 gennaio 2014, in data 15 giugno 2017 , in data 17 maggio 2019 e in data 12 maggio 2025.

In data 21 settembre 2020 il Consiglio di Amministrazione approva l'aggiornamento del Modello al fine di recepire le novità normative introdotte da:

- l'art. 39 comma 2 della legge di conversione 157/2019 del DL 124/2019 entrato in vigore il 25 dicembre 2019 che ha aggiunto l'art. 25 *quaterdecies* nel Dlgs 231/2001 che prevede alcuni reati tributari previsti dal Dlgs 74/2000, in particolare:

- art. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)
- art. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici),
- art 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti),
- art.10 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)
- art.11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte)

- il Dlgs 75/2020 attuativo della "cd. Direttiva PIF" che prevede:
  - all'art. 1, alcune modifiche al Codice Penale:
    - aumenti di pena - qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto siano superiori a 100.000,00 Euro - per i reati di peculato (art. 316 c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
    - estensione dell'applicabilità delle disposizioni di cui ai reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) anche ai soggetti che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto ne offenda gli interessi finanziari;
  - all'art. 5, importanti e numerose modifiche in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001, in particolare:

  - introduzione, tra i reati presupposto puniti dall'art. 24, dei delitti di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), anche in danno dell'Unione europea e di frode in agricoltura (art. 2 Legge 898/1986);
  - ·introduzione, tra i reati presupposto puniti dall'art. 25, dei delitti di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui (artt. 314 e 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- introduzione, tra i reati presupposto puniti dall'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001, dei reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione (artt. 4, 5 e 10-quater D.Lgs. 74/2000), se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro;
- introduzione del nuovo art. 25-*sexiesdecies* D.Lgs. 231/2001 avente ad oggetto i delitti di contrabbando (fattispecie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43).

Da ultimo, in data 12 maggio 2025 il Consiglio di Amministrazione approva l'aggiornamento del Modello al fine di recepire le novità normative introdotte dal D.lgs. 24/2023 attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione ("Direttiva Whistleblowing")

6. MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO

L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede un'analisi delle attività svolte nell'ambito della Fondazione al fine di individuare quelle che, in aderenza al Decreto, possono considerarsi a rischio di illeciti.

Pertanto si è proceduto, in primo luogo, ad individuare le aree a "rischio reato", così come richiesto dalla normativa in questione.

Ogni Ente presenta aree di rischio la cui individuazione implica una particolareggiata analisi della struttura aziendale e delle singole attività svolte.

Al fine di determinare i profili di rischio potenziale per FONDAZIONE J & J, ai sensi della disciplina dettata dal D. Lgs231/2001, è stata:

- effettuata un'intervista con il Direttore Generale
- accertate le singole attività a rischio ai fini del D. Lgs 231/2001, nell'ambito delle diverse attività.
- predisposte schede, c.d. "mappatura" nelle quali si evidenziano:
    - la tipologia delle attività a rischio: a tal proposito si evidenzia che pur avendo considerato nelle schede i singoli reati nella sola forma consumata[1], l'ente può essere ritenuto responsabile ex art. 26 D. Lgs. 231/2001 anche in tutti i casi in cui il delitto risulti soltanto tentato a norma dell'art. 56 c.p. In questo caso, infatti, è prevista solo un'attenuazione di pena a favore dell'ente.
    - le astratte modalità realizzative del reato: sono indicate le modalità astratte di realizzazione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 associati, sempre secondo una valutazione astratta,

[1] Il reato è consumato solo quando risultano realizzati tutti gli elementi costitutivi del medesimo.

alle attività a rischio;

- i potenziali reati associabili.

La "Mappatura" è stata effettuata con riferimento alle attività svolte dalla Fondazione per gli scopi da essa perseguiti.

In riferimento ai **reati societari**, da un'attenta analisi svolta, si ritiene non possa applicarsi la categoria di reati in questione alle fondazioni. La dottrina, in proposito sostiene che "*la disciplina penalistica dettata dalle norme contenute nel titolo XI del libro V del codice civile sono state previste per le* ***società soggette a registrazione****. Essa pertanto ricomprende tutte le imprese che in forma associativa esercitano, secondo il disposto dell'art. 2195 c.c. , le seguenti attività: un'attività industriale diretta alla produzione di beni e di servizi; un'attività di trasporto per terra, per acqua e per aria; un'attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliari di quelle già indicate*[2]*."* Una recentissima giurisprudenza in relazione alle fondazioni bancarie così cita: "V*a rilevato che, alla luce della riserva alle "società soggette a registrazione delle norme incriminatrici del capo I del titolo II del codice civile è inequivocabile che una "fondazione" seppur bancaria, non è de iure una società commerciale, pertanto è escluso, per definizione, nel caso di in cui l'imputazione riguardi il bilancio di una fondazione e non di una società, la configurabilità del reato di cui al 2621 c.c*

In via prudenziale, però, si è ritenuto opportuno considerare i reati societari nel presente modello, con particolare riferimento alla fattispecie di false comunicazioni sociali, in quanto, gli obiettivi del bilancio nelle organizzazioni non lucrative nascono dalla necessità di trasparenza nei confronti dei soggetti finanziatori. Trasparenza che la Fondazione J&J vuole garantire nello svolgimento di tutte le attività che pone in essere, viste le finalità filantropiche ed umanitarie che persegue.

Dopo aver effettuato un'analisi preliminare in astratto si è addivenutiti alla conclusione che:

[2] Musco, Diritto penale societario 1999 pagg. 51 e ss.

- in riferimento ai reati previsti dall'**art. 25 bis.,** risultano inconciliabile con il tipo di attività svolta dalla Fondazione che non prevede circolazione di denaro contante verso l'esterno (es. biglietterie, sportelli al pubblico, ecc.).

- In riferimento ai reati previsti dall'**art. 25 quater**, sarebbe risultato oltremodo difficoltoso effettuare l'individuazione delle aree di rischio con la stessa metodologia seguita per gli altri reati ex Decreto, in quanto si tratta di una tipologia caratterizzata dal riferimento finalistico della condotta suscettibile di applicabilità alla quasi totalità di tutti i reati previsti dal nostro ordinamento. Risulta, inoltre inconciliabile con il tipo di attività svolta dalla Fondazione.

- In riferimento ai reati ex art. **25 quinquies**, si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Fondazione, non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

- In riferimento al reato di **"Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"**(c.d. infibulazione) si è ritenuto che la specifica attività non risulta applicabile alla Fondazione.

- In riferimento ai reati in materia di **Market Abuse** si è ritenuto che la specifica attività non risulta applicabile in quanto FONDAZIONE J & J non è quotata e non ha mai emesso o emette strumenti finanziari non quotati.

- In riferimento all'art. **25 *septies*** risulta non applicabile in quanto la Fondazione non ha locali, né personale proprio, come evidenziato nel § 2. Pertanto, **i Soci fondatori che forniscono personale e locali provvederanno ad adempiere agli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica.**

- In riferimento all'art. **25 *decies*** risulta non applicabile in quanto la Fondazione non ha locali, né beni propri, come evidenziato nel § 2. Pertanto, **i Soci fondatori che forniscono personale, beni e locali provvederanno ad adempiere agli obblighi imposti dalla normativa ambientale.**

- In riferimento all'art**. 25 terdecies** risulta non applicabile in quanto la Fondazione, proprio per la tipologia di finalità che persegue, osteggia qualsiasi forma di discriminazione o violenza per motivi razziali , etnici, nazionali o religiosi

- In relazione all'art. **25 quaterdecies** i reati previsti risultano non compatibili con le finalità perseguite dalla Fondazione

- In relazione all'art**. 25 quinquiesdecies**. è stata esclusa l'applicabilità di tutti i reati tributari richiamati dal Dlgs 74/2000 in quanto sulla base dello Statuto la Fondazione J&J è un ente senza scopo di lucro. La stessa non svolge attività commerciale, ma solo istituzionale, non è quindi soggetta all'imposta sul reddito delle società, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 73 del DPR 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Allo stesso modo la fondazione non è soggetta all'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, in quanto non svolge attività produttiva e non è un soggetto IVA.

- In relazione all' art. 25-sexiesdecies le fattispecie in esame non risultano applicabili alla Fondazione in quanto non svolge attività commerciale

- Per quanto riguarda la modifica apportata all'art. 24 del Decreto che prevede l'introduzione del reato di frode nelle pubbliche forniture previsto dall'art. 356 c.p., il reato non risulta configurabile in quanto la Fondazione non sottoscrive contratti con la pubblica amministrazione.

Si è pertanto stimato esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel Codice di comportamento della Fondazione.

Per quanto riguarda i reati di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui (artt. 314 e 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), è necessario ricordare che sono reati propri del pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio, possono quindi, nel caso della Fondazione, ipotizzarsi nella sola forma del Concorso di persone nel reato. Il Dlgs 75/2020, inoltre, ha previsto l'estensione alla responsabilità ex Dlgs 231/2001 alle sole ipotesi di offesa del fatto agli interessi finanziari dell'Unione europea". Sono stati, quindi, ritenuti al momento non applicabili il reato di Peculato e Peculato mediante profitto altrui, in quanto, per l'attività svolta dalla Fondazione, la stessa non entra in contatto con Pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che per ragioni del loro ufficio o servizio abbiano il possesso o la disponibilità di denaro e cose mobili della Pubblica amministrazione.

7. ATTIVITÀ RIFERITE AL VERTICE

Come anticipato nella premessa al presente Modello, i reati da cui può scaturire, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la responsabilità dell'ente, possono essere realizzati tanto dal soggetto posto in posizione apicale, che dal sottoposto alla sua direzione o vigilanza.
Infatti il D.lgs. 231/2001 prevede nel caso di reato realizzato dal vertice, un'inversione dell'onere della prova: in tal caso è la Fondazione che deve dimostrare l'elusione fraudolenta del Modello predisposto ed efficacemente attuato. Si richiede, inoltre, che non sia stato omesso o carente il controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza sul rispetto del Modello stesso.

Partendo da queste premesse, si rileva che il Consiglio di Amministrazione risulta essere destinatario naturale delle previsioni normative incriminatici per le quali è configurabile la responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001. Infatti, alcuni reati ai quali il D.lgs. 231/01 ricollega la responsabilità amministrativa dell'Ente, sono reati c.d. "propri", ovvero possono essere realizzati soltanto da soggetti che rivestono una determinata qualifica soggettiva (es. per i reati societari, i soggetti attivi individuati dalla norma incriminatrice sono esclusivamente gli amministratori, i sindaci, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i liquidatori e coloro ai quali, per effetto dell'art. 2639 c.c., si estende la qualifica soggettiva). Per effetto di tale indicazione normativa, si ritiene necessario che l'attività di controllo demandata all'Organismo di Vigilanza abbia ad oggetto anche l'operato del Consiglio di Amministrazione.

8. ELEMENTI DI CONTROLLO

La Fondazione J&J ha deciso di dotarsi di una serie di regole a cui attenersi nel processo decisionale dell' attività che svolge.
I protocolli decisionali sono stati creati tenendo presente le attività ed i progetti che nel corso di questi anni la Fondazione ha sostenuto.
In particolare sono stati redatti i criteri / principi generali che regolamentano l'attività di finanziamento dei progetti.
Nel processo decisionale è, altresì coinvolto un comitato etico composto da soggetti esterni scelti tra persone qualificate e di riconosciuto prestigio in campo giuridico, dell'assistenza, del volontariato e della ricerca scientifica, in modo da garantire un'idonea valutazione dei progetti.

9. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

L'art. 6, comma 2°, lett. c) del Decreto dispone che i modelli prevedano "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati". La disposizione trova la sua ratio nella constatazione che la maggior parte dei reati di cui al Decreto possono essere realizzate tramite le risorse finanziarie delle Fondazione(es.: costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione).

Le Linee Guida raccomandano l'adozione di meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, impediscano la gestione impropria delle risorse finanziarie dell'ente.

Si fa presente che i flussi finanziari della Fondazione vengono generati dalle seguenti attività:.

1. **Attività di finanziamento dei progetti** tramite donazioni di denaro o di beni, borse di studio, progetti di ricerca. Tale attività è stata regolamentata nel documento denominato "Protocolli decisionali " allegati al Modello

2. **Attività di approvvigionamento di beni e servizi** è limitatissima, in quanto i soci fondatori, attraverso il Consorzio J&J o direttamente, forniscono a titolo gratuito le strutture ed i mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione. Per l'approvvigionamento di beni o servizi residuali si applicano i protocolli richiamati nel Modello organizzativo ex d.lgs 231/2001 del Socio che effettua l'approvvigionamento per conto della Fondazione.

3. **Assunzione di personale** : La fondazione non assume personale in quanto i soci fondatori mettono a disposizione della Fondazione le risorse di cui la Stessa necessita per l'attività che svolge.

4. **Predisposizione del Bilancio** : l'attività di predisposizione ed approvazione del bilancio è un'attività propria del Consiglio di Amministrazione, che viene supportato dalle Direzioni Amministrative delle società fondatrici che si occupano della redazione del bilancio e delle gestione della contabilità. Si applicano i protocolli richiamati nel Modello organizzativo ex d.lgs 231/2001 del Socio, la cui Direzione amministrativa effettua l'attività di supporto.

5. **Spese di trasferta e rimborsi spesa** Sono sostenute dai fondatori secondo i criteri di riparto del consorzio. Si applicano i protocolli richiamati nei Modelli organizzativi ex d.lgs 231/2001 dei Soci.

6. **Poteri di firma e di spesa:** il potere di firma è concesso dal CdA al solo Presidente in firma singola ed a due consiglieri in firma congiunta.

10. L' ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/2001, tra i requisiti affinché l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati, individua l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento.

Si tratta di un organismo interno alla Fondazione, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'Ente.

I requisiti

I requisiti che l'Organismo di vigilanza deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

autonomia ed indipendenza: l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff con il Vertice operativo aziendale. I requisiti in questione, infatti, devono essere intesi in relazione alla funzionalità dell'OdV e, in particolare, ai compiti che la legge attribuisce allo stesso.

Professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali. A tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale.

Continuità di azione. Per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo, è necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente all'attività di vigilanza.

Le Funzioni

In base a quanto si ricava dalla legge, le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così schematizzate:

- **vigilanza sull'effettività del modello**, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e modello istituito;
- **valutazione dell'adeguatezza del modello**, ossia della idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, ad evitare i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un'attività di aggiornamento dei modelli sia alle mutate realtà organizzative aziendali; sia ad eventuali mutamenti della legge in esame. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di

Vigilanza, ma deve essere adottato – come già specificato – dal Consiglio di Amministrazione.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni l'Organismo di Vigilanza dispone di una serie di poteri e prerogative. Esso, infatti, può:

1. attivare le procedure di controllo tramite apposite disposizioni od ordini di servizio;
2. effettuare sistematiche verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree sensibili;
3. raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al modello;
4. chiedere informazioni ai collaboratori della Fondazione e, ove necessario, anche all'Organo dirigente nonché ai consulenti esterni, ecc;
5. condurre indagini interne, e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del modello;
6. promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi dei modelli e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dei modelli stessi, contenenti le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti (organizzare corsi di formazione, divulgare materiale informativo ecc…).

Per quel che concerne, infine, il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza istituito presso FONDAZIONE J & J si rinvia allo Statuto.

Identificazione dell'OdV all'interno della Fondazione

È istituito presso FONDAZIONE J & J un Organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo") in ordine al funzionamento, all'efficacia,

all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "il Modello") adottato da FONDAZIONE J & J con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2009 allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della Fondazione, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito il "Decreto").

In particolare FONDAZIONE J & J ha identificato l'Avv. Sara Biglieri nominata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2009.

11. WHISTLEBLOWING

La Società, al fine di adempiere alle previsioni del D.lgs. 24/2023 attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione ("Direttiva Whistleblowing") ha:

- ha previsto un canale di segnalazione interna, tramite una piattaforma messa a disposizione da un soggetto terzo – BDO Advisor Service - che il segnalante deve utilizzare per la trasmissione delle informazioni sulle violazioni. L'istituzione di tale canale permette una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni. Tale scelta risponde al principio di favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d'impresa nonché di miglioramento della propria organizzazione.
  Il canale di segnalazione interna prevede la modalità scritta o orale attraverso la piattaforma "@Whistleblowing" accessibile al link https://digitalroom.bdo.it/jnj.

Accedendo alla piattaforma, il segnalante, tramite un sistema di messaggistica a registrazione vocale, potrà inoltre richiedere un incontro diretto con il responsabile della gestione della segnalazione.

Il canale di segnalazione interna garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore (ove presente), delle persone coinvolte e comunque menzionate nella segnalazione nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione inoltrata ovvero integrabile.

- nominato il Gestore delle Segnalazioni. Il CdA di Johnson & Johnson Medical S.p.a. ha nominato il Gestore della segnalazione nella figura dell'Avv. Avv. Sara Biglieri, soggetto esterno in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza e specificamente formato allo scopo.

  Il Gestore delle Segnalazioni deve provvedere a tutte le attività previste dalla procedura e, in particolare, a:

  - rilasciare al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione della stessa;
  - mantenere le interlocuzioni con il Segnalante;
  - dare diligente seguito e fornire riscontro alle Segnalazioni ricevute;
  - mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni.

- predisposto ed adottato una Procedura Whistleblowing che è richiamata integralmente e di cui ne costituisce parte integrante, ai fini del presente Modello organizzativo, all'interno della quale sono illustrati: i soggetti che possono effettuare segnalazioni, il

contenuto delle segnalazioni, le modalità per effettuare le segnalazioni, le segnalazioni escluse, il canale interno ed il suo funzionamento (Flusso di processo di gestione della segnalazione), le segnalazioni esterne, le tutele riconosciute al segnalante.

12. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs 231/01 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi trovano la loro collocazione naturale nel Codice di comportamento.

Il codice di comportamento, infatti, mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti a cui possono essere collegate sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

13. SISTEMA DISCIPLINARE

Un punto qualificante del Modello è costituito da un adeguato Sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto e la violazione delle norme del Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi.

Tali violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca, anche reato.

La fondazione non avendo personale proprio non può avvalersi di un sistema disciplinare, potrà altresì prevedere un'apposita clausola risolutiva espressa nei contratti di cessione gratuita di personale, così come prevista per i consulenti, collaboratori e terzi.

Con riguardo ai rapporti con Consulenti, Collaboratori, Procuratori e Terzi, la Fondazione ha adottato uno standard contrattuale secondo cui, qualsiasi comportamento in contrasto con il Codice di comportamento posto in essere dai soggetti sopra indicati, potrà determinare l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni alla Fondazione.

14. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE

FONDAZIONE J & J conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 231 del 2001, definirà uno specifico piano di comunicazione e formazione finalizzato a diffondere ed illustrare a tutti i collaboratori il Modello.

In particolare, perciò che concerne la **comunicazione** si prevede:

* invio di una email a firma del Presidente a tutti coloro che a qualunque titolo collaborano con la Fondazione dell'avvenuta adozione del Modello Organizzativo.

* Per quanto invece concerne la formazione, quest'ultima verrà erogata a tutti coloro che in via non occasionale collaborano con la Fondazione. In particolare verranno affrontati i seguenti temi
    1. D.lgs. 231/01
    2. Contenuti delle Linee guida di Confindustria
    3. Conseguenze derivanti alla Fondazione dall'eventuale commissione di reati da parte di soggetti che per essa agiscano,

4. Codice di comportamento
5. Caratteristiche essenziali dei reati previsti dal Decreto
6. Funzione e contenuti del Modello organizzativo adottato dalla Fondazione
7. Protocolli
8. Organismo di Vigilanza

La partecipazione ai momenti formativi sopra descritti sarà formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza e l'inserimento nella banca dati dell'OdV dei nominativi dei presenti.

ALLEGATI

1 **Mappatura delle attività a rischio**

2 **Protocolli decisionali**

3 **Protocollo Anticorruzione**

4 **Procedura Whistleblowing**

5 **Statuto dell'Organismo di Vigilanza**

6 **Codice di comportamento**

Allegato n 1

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI FONDAZIONE J & J

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO

Allegato 1
Mappatura delle attività a rischio reato

MAPPATURA ATTIVITA' A RISCHIO

ATTIVITA' A RISCHIO	REATO	MODALITA'	SOGGETTI DELLA FONDAZIONE J &J COINVOLTI
Rapporti con medici, chirurghi, dirigenti della struttura sanitaria in occasione di eventi organizzati dalla Fondazione	**Corruzione per l'esercizio della funzione Artt. 318, 320 c.p. Istigazione alla corruzione Art. 322 c.p.**	Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, al Pubblico ufficiale (P.U.) o all'incaricato di pubblico servizio (I.P.S.) per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.	Presidente Consiglieri Direttore Generale
	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio Artt. 319, 320 c.p. Istigazione alla corruzione Art. 322 c.p.	Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, al Pubblico ufficiale (P.U.) o all'incaricato di pubblico servizio(I.P.S.) per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.	
	Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 *quater* c.p.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità al Pubblico ufficiale (P.U.) o all'incaricato di pubblico servizio(I.P.S.) che abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce alla dazione o alla promessa	
Rapporti di pubbliche relazioni (cene, omaggi natalizi ecc.)	**Corruzione per l'esercizio della funzione Artt. 318, 320 c.p. Istigazione alla corruzione Art. 322 c.p.**	Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, al Pubblico ufficiale (P.U.) o all'incaricato di pubblico servizio (I.P.S.) per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.	Presidente Consiglieri Direttore Generale
	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio Artt. 319, 320 c.p. Istigazione alla corruzione Art. 322 c.p.	Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, al Pubblico ufficiale (P.U.) o all'incaricato di pubblico servizio(I.P.S.) per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.	Presidente Consiglieri Direttore Generale
	Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 *quater* c.p.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità al Pubblico ufficiale (P.U.) o all'incaricato di pubblico servizio(I.P.S.) che abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce alla dazione o alla promessa	Presidente Consiglieri Direttore Generale

Allegato 1
Mappatura delle attività a rischio reato

ATTIVITA' A RISCHIO	REATO	MODALITA'	SOGGETTI DELLA FONDAZIONE J &J COINVOLTI
Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in caso di verifiche ed ispezioni	**Corruzione per l'esercizio della funzione Artt. 318, 320 c.p. Istigazione alla corruzione Art. 322 c.p.**	Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, al Pubblico ufficiale (P.U.) o all'incaricato di pubblico servizio (I.P.S.) per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.	Presidente Consiglieri Direttore Generale
	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio Artt. 319, 320 c.p. Istigazione alla corruzione Art. 322 c.p.	Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, al Pubblico ufficiale (P.U.) o all'incaricato di pubblico servizio(I.P.S.) per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.	Presidente Consiglieri Direttore Generale
	Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 *quater* c.p.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità al Pubblico ufficiale (P.U.) o all'incaricato di pubblico servizio(I.P.S.) che abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce alla dazione o alla promessa	
Rapporti con l'università o aziende ospedaliere per la sponsorizzazione di borse di studio E' un'attività presente nello statuto ma che ad oggi non viene svolta.	**Corruzione per l'esercizio della funzione Artt. 318, 320 c.p. Istigazione alla corruzione Art. 322 c.p.**	Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, al Pubblico ufficiale (P.U.) o all'incaricato di pubblico servizio (I.P.S.) per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.	Presidente Consiglieri Direttore Generale
	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio Artt. 319, 320 c.p. Istigazione alla corruzione Art. 322 c.p.	Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, al Pubblico ufficiale (P.U.) o all'incaricato di pubblico servizio(I.P.S.) per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.	
	Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 *quater* c.p.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità al Pubblico ufficiale (P.U.) o all'incaricato di pubblico servizio(I.P.S.) che abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce alla dazione o alla promessa	

Allegato 1
Mappatura delle attività a rischio reato

ATTIVITA' A RISCHIO	REATO	MODALITA'	SOGGETTI DELLA FONDAZIONE J &J COINVOLTI
Rapporti con gli Organi giudiziari in occasione di contenziosi	**Corruzione in atti giudiziari art. 319ter c.p**	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, in concorso con altri (anche mediante un consulente legale) al fine di favorire la Società in una procedimento civile, penale o amministrativo.	Presidente Direttore generale
	Concorso[1] in Abuso di **ufficio Art. 323 c.p.**	(Concorso nella) violazione da parte di un pubblico ufficiale di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omissione da parte di un Pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti per procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o per arrecare un danno ingiusto.	
Predisposizione di dati contabili ai fini del bilancio	**False[2] comunicazioni sociali- Artt. 2621 - 2622 c.c.**	Predisposizione e trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, anche in concorso con altri	Consiglio di amministrazione Direttore Generale Supporto tecnico delle Direzioni amministrative dei soci
Predisposizione e trasmissione di comunicazione e/o informazioni al Garante per la privacy e relativi contatti con esso	**Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - Art. 2638 c.c.**	Ostacolo, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute, dell'attività di vigilanza svolta dal Garante per la privacy	Direttore Generale
	Corruzione per l'esercizio della funzione Artt. 318, 320 c.p. Istigazione alla corruzione Art. 322 c.p.	Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, al Pubblico ufficiale (P.U.) o all'incaricato di pubblico servizio (I.P.S.) per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.	Direttore Generale

[1] Il reato può essere configurato solo a titolo di concorso di persona nel reato in quanto lo stesso è reato proprio del Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio

[2] Il reato di false comunicazioni sociali si ritiene non essere applicabile alle fondazioni, ma in via prudenziale lo si prende in considerazione in un'ottica di trasparenza verso i finanziatori. Vd motivazione nel § 6 del Modello organizzativo

Allegato 1
Mappatura delle attività a rischio reato

ATTIVITA' A RISCHIO	REATO	MODALITA'	SOGGETTI DELLA FONDAZIONE J &J COINVOLTI
Predisposizione e trasmissione di comunicazione e/o informazioni al Garante per la privacy e relativi contatti con esso	**Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio Artt. 319, 320 c.p. Istigazione alla corruzione Art. 322 c.p.**	Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, al Pubblico ufficiale (P.U.) o all'incaricato di pubblico servizio(I.P.S.) per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.	Direttore Generale
	Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 *quater* c.p.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità al Pubblico ufficiale (P.U.) o all'incaricato di pubblico servizio(I.P.S.) che abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce alla dazione o alla promessa	Direttore Generale
Spese di trasferta e rimborsi spese .	**Corruzione per l'esercizio della funzione Artt. 318, 320 c.p. Istigazione alla corruzione Art. 322 c.p.**	Autorizzazione/riconoscimento di spese di trasferta inesistenti o in misura superiore a quella reale ovvero registrazione di rimborsi spese non reali o in misura superiore a quella reale al fine di realizzare provviste ad esempio per il reato di Corruzione/Istigazione alla corruzione . Tale attività è considerata un'attività strumentale, attività che presenta rischi di rilevanza penale solo quando, combinata con le attività direttamente sensibili, supporta la realizzazione del reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione.	Presidente Direttore Generale
	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio Artt. 319, 320 c.p. Istigazione alla corruzione Art. 322 c.p.		
	Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 *quater* c.p.		
Incarichi e consulenze Es: notaio, collegio revisori	**Corruzione per l'esercizio della funzione Artt. 318, 320 c.p. Istigazione alla corruzione Art. 322 c.p.**	Conferimento di incarichi e consulenze in realtà inesistenti o per importo superiore a quello reale Tale attività è considerata un'attività strumentale, attività che presenta rischi di rilevanza penale solo quando, combinata con le attività direttamente sensibili, supporta la realizzazione del reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione.	Presidente Direttore generale
	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio Artt. 319, 320 c.p. Istigazione alla corruzione Art. 322 c.p.		
	Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 *quater* c.p.		

Allegato 1
Mappatura delle attività a rischio reato

ATTIVITA' A RISCHIO	REATO	MODALITA'	SOGGETTI DELLA FONDAZIONE J &J COINVOLTI
	Riciclaggio **Art. 648 bis c.p.** **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** **Art. 648 ter c.p.** **Autoriciclaggio** **Art. 648 ter 1**	Sostituzione, trasferimento o impiego di danaro proveniente da delitto. Ad es.: pagamento dei servizi con denaro proveniente da precedente attività delittuosa al fine di trarne profitto o al fine di ostacolarne l'identificazione, ovvero riutilizzo del medesimo in attività economiche o finanziarie.	
Sottoscrizione/ autorizzazione contratti di sponsorizzazione E' un'attività presente nello statuto ma che ad oggi non viene svolta.	**Corruzione per l'esercizio della funzione** **Artt. 318, 320 c.p.** **Istigazione alla corruzione** **Art. 322 c.p.**	Utilizzo improprio del contratto di sponsorizzazione per sostenere spese connesse all'organizzazione di eventi scientifici, alla realizzazione di ricerche ecc., quale utilità del reato di corruzione. Tale attività è considerata un'attività strumentale, attività che presenta rischi di rilevanza penale solo quando, combinata con le attività direttamente sensibili, supporta la realizzazione del reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione.	Presidente Direttore generale
	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio **Artt. 319, 320 c.p.** **Istigazione alla corruzione** **Art. 322 c.p.**		
Sottoscrizione/ autorizzazione contratti di sponsorizzazione E' un'attività presente nello statuto ma che ad oggi non viene svolta.	**Induzione indebita a dare o promettere utilità** **Art. 319 *quater* c.p.**		Presidente Direttore generale
	Riciclaggio **Art. 648 bis c.p.** **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** **Art. 648 ter c.p.** **Autoriciclaggio** **Art. 648 ter 1**	Sostituzione, trasferimento o impiego di danaro proveniente da delitto. Ad es.: sponsorizzazione effettuata con denaro proveniente da precedente attività delittuosa al fine di trarne profitto o al fine di ostacolarne l'identificazione, ovvero riutilizzo del medesimo in attività economiche o finanziarie.	
Gestione dei rapporti con i soci per l'acquisto di beni e servizi	**Corruzione per l'esercizio della funzione** **Artt. 318, 320 c.p.** **Istigazione alla corruzione** **Art. 322 c.p.**	Fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti al fine di realizzare provviste ad esempio per il reato di corruzione/istigazione alla corruzione. comunicazioni sociali	Presidente Direttore generale

Allegato 1
Mappatura delle attività a rischio reato

ATTIVITA' A RISCHIO	REATO	MODALITA'	SOGGETTI DELLA FONDAZIONE J &J COINVOLTI
	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio **Artt. 319, 320 c.p.** **Istigazione alla corruzione** **Art. 322 c.p.**	Tale attività è considerata un'attività strumentale, attività che presenta rischi di rilevanza penale solo quando, combinata con le attività direttamente sensibili, supporta la realizzazione del reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione.	
	Induzione indebita a dare o promettere utilità **Art. 319 *quater* c.p.**		
	Ricettazione **Art. 648 c.p.** **Riciclaggio** **Art. 648 bis c.p.** **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** **Art. 648 ter c.p.** **Autoriciclaggio** **Art. 648 ter 1**	Acquisto, ricezione, occultamento, sostituzione, trasferimento o impiego di danaro proveniente da delitto. Ad es.: consapevole ricezione di denaro di origine delittuosa al fine di trarne profitto o al fine di ostacolarne l'identificazione ovvero riutilizzo del medesimo in attività economiche o finanziarie. Ad es.: consapevole impiego di denaro di origine delittuosa in pagamenti per acquisto di beni e/o servizi.	Presidente Direttore generale
Approvvigionamento di beni e servizi da terzi	**Corruzione per l'esercizio della funzione** **Artt. 318, 320 c.p.** **Istigazione alla corruzione** **Art. 322 c.p.**	Fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti al fine di realizzare provviste ad esempio per il reato di corruzione/istigazione alla corruzione. Tale attività è considerata un'attività strumentale, attività che presenta rischi di rilevanza penale solo quando, combinata con le attività direttamente sensibili, supporta la realizzazione del reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione.	Presidente Direttore generale
	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio **Artt. 319, 320 c.p.** **Istigazione alla corruzione** **Art. 322 c.p.**		
	Induzione indebita a dare o promettere utilità **Art. 319 *quater* c.p.**		

Allegato 1
Mappatura delle attività a rischio reato

ATTIVITA' A RISCHIO	REATO	MODALITA'	SOGGETTI DELLA FONDAZIONE J &J COINVOLTI
	Ricettazione **Art. 648 c.p.** **Riciclaggio** **Art. 648 bis c.p.** **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** **Art. 648 ter c.p.** **Autoriciclaggio** **Art. 648 ter 1**	Acquisto, ricezione, occultamento, sostituzione, trasferimento o impiego di danaro proveniente da delitto. Ad es.: consapevole ricezione di denaro di origine delittuosa al fine di trarne profitto o al fine di ostacolarne l'identificazione ovvero riutilizzo del medesimo in attività economiche o finanziarie. Ad es.: consapevole impiego di denaro di origine delittuosa in pagamenti per acquisto di beni e/o servizi.	
Rapporti con soggetti terzi: consulenti, fornitori, ecc.	**Associazione per delinquere** **art. 416 c.p., anche transnazionale**	. Associazione con più persone al fine di commettere più delitti (di medesima o diversa specie e natura) attraverso: -vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; - indeterminatezza del programma criminoso; -struttura organizzativa, seppur minima, ma idonea ed adeguata alla realizzazione delle finalità criminose. Associazione per delinquere finalizzata ad esempio alla realizzazione di reati tributari, ecc. [3]	CdA Presidente Direttore Generale
	Corruzione tra privati **Art. 2635 c.c.** **Istigazione alla corruzione tra privati** **Art. 2635 bis c.c.**	Dazione, offerta o promessa di denaro o altra utilità accettata o non accettata ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o a soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi, appartenenti a società o consorzi consulenti, prestatori di servizi, fornitori, clienti, ecc, da cui ne deriva una violazione degli obblighi di fedeltà o di obblighi dell'ufficio del soggetto terzo al fine di conseguire illecitamente un interesse e/o vantaggio per Fondazione J&J .,	CdA Presidente Direttore Generale

[3] Le singole fattispecie di reato sono riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo, in considerazione della difficoltà di prevedere tutte le possibili fattispecie di reati scopo dell'associazione

Allegato 1
Mappatura delle attività a rischio reato

ATTIVITA' A RISCHIO	REATO	MODALITA'	SOGGETTI DELLA FONDAZIONE J &J COINVOLTI
Gestione dei rapporti con soggetti terzi (pubblici e privati) Tale attività correlata alla presente fattispecie di reato potrebbe costituire condotta antecedente ed autonoma rispetto a ciascuna delle attività a rischio corruzione individuate nella presente mappatura.	**Traffico di influenze illecite** **Art. 346 bis c.p.**	Dazione o promessa indebita di denaro o altra utilità, anche in concorso con altri, al fine di remunerare un soggetto terzo (privato o pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio)per la mediazione illecita verso un pubblico ufficiale e/o un incaricato di pubblico servizio per favorire e/o agevolare la Società nei rapporti/attività con la Pubblica amministrazione. Ad es. la Fondazione potrebbe remunerare con qualsiasi modalità (es. contratto di consulenza o incarico di servizi, assunzione di personale legato al mediatore, con pagamento in denaro contante, ecc) un soggetto terzo, mediatore, (pubblico o privato) al fine di entrare in contatto con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio sfruttando le relazioni esistenti o asserite dal mediatore stesso al fine di ottenere un vantaggio per la Società, tramite condotte corruttive.	CdA Presidente Direttore Generale
Gestione dei flussi finanziari messe a disposizione dei soci	**Corruzione** **Art. 110 c.p.** **Artt. 318 – 319 – 320 c.p.** **Induzione indebita a dare o promettere altra utilità** **Art. 319 quater** **Istigazione alla corruzione** **Art. 110 c.p.** **Art. 322 c.p.** **Corruzione tra privati** **Art. 2635 c.c.** **Istigazione alla corruzione tra privati** **Art. 2635 bis**	Utilizzo improprio, anche in concorso con altri, delle risorse finanziarie a fini corruttivi. Tale attività è considerata un'attività strumentale, attività che presenta rischi di rilevanza penale solo quando, combinata con le attività direttamente sensibili, supporta la realizzazione del reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione.	CdA Presidente Direttore Generale
Gestione dei flussi finanziari messe a disposizione dei soci	**Ricettazione** **Art. 648 c.p.** **Riciclaggio** **Art. 648 bis c.p.** **Impiego di denaro, beni o**	Acquisto, ricezione, occultamento, sostituzione, trasferimento o impiego di danaro/beni proveniente da delitto, anche in concorso con altri. Es. consapevole ricezione di denaro di origine delittuosa al fine di trarne profitto Es. consapevole trasferimento di denaro, beni	CdA Presidente Direttore Generale

Allegato 1
Mappatura delle attività a rischio reato

ATTIVITA' A RISCHIO	REATO	MODALITA'	SOGGETTI DELLA FONDAZIONE J &J COINVOLTI
	utilità di provenienza illecita **Art. 648 ter c.p.** **Autoriciclaggio** **Art. 648 ter 1**	o altra utilità o compimento di altre operazioni al fine di ostacolarne l'identificazione ovvero riutilizzo del medesimo in attività economiche o finanziarie.	
Selezione/gestione progetti da finanziare Erogazione di denaro per finanziare progetti umanitari (donazioni)	**Corruzione** **Art. 110 c.p.** **Artt. 318 – 319 – 320 c.p.** **Induzione indebita a dare o promettere altra utilità** **Art. 319 quater** **Istigazione alla corruzione** **Art. 110 c.p.** **Art. 322 c.p.** **Corruzione tra privati** **Art. 2635 c.c.**	Utilizzo improprio, anche in concorso con altri, delle risorse finanziarie a fini corruttivi. Tale attività è considerata un'attività strumentale, attività che presenta rischi di rilevanza penale solo quando, combinata con le attività direttamente sensibili, supporta la realizzazione del reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione. La Fondazione potrebbe favorire clienti pubblici dei soci e/o progetti a loro riconducibili a fini corruttivi	CdA Presidente Direttore Generale
	Ricettazione **Art. 648 c.p.** **Riciclaggio** **Art. 648 bis c.p.** **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** **Art. 648 ter c.p.** **Autoriciclaggio** **Art. 648 ter 1**	Acquisto, ricezione, occultamento, sostituzione, trasferimento o impiego di danaro/beni proveniente da delitto, anche in concorso con altri. Es. consapevole ricezione di denaro di origine delittuosa al fine di trarne profitto Es. consapevole trasferimento di denaro, beni o altra utilità o compimento di altre operazioni al fine di ostacolarne l'identificazione ovvero riutilizzo del medesimo in attività economiche o finanziarie.	CdA Presidente Direttore Generale
Assunzione del personale	**Corruzione per l'esercizio della funzione** **Artt. 318, 320 c.p.** **Istigazione alla corruzione** **Art. 322 c.p.**	Assunzione o promessa di assunzione di persona legata al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio da qualsiasi tipo di rapporto. Assunzione fittizia di persone al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti	Presidente Direttore Generale
	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio **Artt. 319, 320 c.p.** **Istigazione alla corruzione** **Art. 322 c.p.**		

Allegato 1
Mappatura delle attività a rischio reato

ATTIVITA' A RISCHIO	REATO	MODALITA'	SOGGETTI DELLA FONDAZIONE J &J COINVOLTI
	Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 *quater* c.p.		
Assunzione del personale[4]	**Disposizioni in materia di immigrazioni clandestine** **Concorso in:** **Art. 3 L. 146/2006 in relazione all'Art. 12 D.lgs. 286/98**	Assunzione e gestione del personale di provenienza extracomunitaria, procurando l'ingresso o la permanenza illegale di una o più persone nel territorio dello Stato italiano e/o di uno Stato estero in violazione delle disposizioni normative, anche in concorso con altri.	
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Assunzione di personale extracomunitario privo di permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia stato revocato/annullato /scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge.	
	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Art. 603 – bis c.p.	Utilizzo, assunzione o impiego di manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al paragrafo precedente sottoponendo ai lavoratori a condizioni di sfruttamento ede approfittando del loro stato di bisogno . Per sfruttamento si intende: • la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato • la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; • la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; • la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.	Presidente Direttore Generale

[4] La Fondazione al fine di sostenere costi

Allegato 1
Mappatura delle attività a rischio reato

ATTIVITA' A RISCHIO	REATO	MODALITA'	SOGGETTI DELLA FONDAZIONE J &J COINVOLTI
Sottoscrizione/ autorizzazione contratti di sponsorizzazione E' un'attività presente nello statuto ma che ad oggi non viene svolta.	**Art. 416 c.p. Associazione per delinquere** **Art. 3 L. 146/06**	Associazione con più persone al fine di commettere più delitti (di medesima o diversa specie e natura) attraverso: -vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; - indeterminatezza del programma criminoso; -struttura organizzativa, seppur minima, ma idonea ed adeguata alla realizzazione delle finalità criminose	Presidente Consiglieri Direttore Generale
Sottoscrizione/ autorizzazione contratti di sponsorizzazione E' un'attività presente nello statuto ma che ad oggi non viene svolta	**Impedito controllo art. 2625 c.c**	Impedimento o ostacolo, mediante occultamento di documenti o mediante altri idonei artifizi, dello svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci, ad altri organi sociali, quando ne derivi un danno ai soci	
Utilizzo dei sistemi informatici	**Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Art. 615 ter c.p.**	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza o permanenza in esso contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderla.	Presidente Consiglieri Direttore Generale
	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici Art. 615 quater c.p.	Abusivo reperimento/detenzione, riproduzione, diffusione, comunicazione, o consegna di codici, parole chiave, o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza e/o comunicazione di indicazioni od istruzioni idonee in tal senso.	Presidente Consiglieri Direttore Generale
	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Art. 615 quinquies c.p.	Reperimento, produzione, riproduzione, importazione, diffusione, comunicazione o consegna di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici idonei a danneggiare o, comunque, alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, anche mediante l'interruzione totale o parziale del sistema stesso.	Presidente Consiglieri Direttore Generale
	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Art. 635 bis c.p.	Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.	Presidente Consiglieri Direttore Generale

Allegato 1
Mappatura delle attività a rischio reato

ATTIVITA' A RISCHIO	REATO	MODALITA'	SOGGETTI DELLA FONDAZIONE J &J COINVOLTI
Utilizzo dei sistemi informatici	**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Art. 635 ter c.p.**	Distruzione, deterioramento , cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.	Presidente Consiglieri Direttore Generale
Utilizzo dei sistemi informatici	**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Art. 635 quater c.p.**	Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui ovvero introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi idonei a distruggere, danneggiare, rendere, anche parzialmente inservibili i sistemi informatici o telematici altrui o ad ostacolarne gravemente il funzionamento	Presidente Consiglieri Direttore Generale
Gestione di documento informatico	**Falsità in documenti informatici Art. 491 bis c.p.**	Falsificazione di documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. In particolare: - formazione in tutto o in parte di documento informatico falso o alterazione di documento informatico vero - contraffazione o alterazione di documento informatico - simulazione di copia di documento informatico o induzione al rilascio di copia di documento informatico diversa dall'originale - attestazione di fatto falso in documento informatico - formazione di scrittura privata falsa in documento informatico o alterazione di atto pubblico o scrittura privata vera in documento informatico - abuso di foglio firmato in bianco contenuto in documento informatico - uso di documento informatico falso - distruzione o soppressione o occultamento di documento informatico vero.	Presidente Consiglieri Direttore Generale

Allegato 1
Mappatura delle attività a rischio reato

ATTIVITA' A RISCHIO	REATO	MODALITA'	SOGGETTI DELLA FONDAZIONE J &J COINVOLTI
Abusivo utilizzo di software	**Art. 171 bis L. 633/41**	Abusiva duplicazione, a fini di profitto, di programmi per elaboratore o ai medesimi fini importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Gestione di qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Ad es. Utilizzo di software senza licenza.	Presidente Consiglieri Direttore Generale
Attività di acquisto, gestione e diffusione di brochure, foto, materiale destinato alla comunicazione protetti dal diritto d'autore (anche tramite agenzie esterne) Es. predisposizione dell'Annual Report)	**Art. 171 co. 1 lett a), a bis) e c)** **Art. 171 ter co. 1 e 2** **LdA n. 633/1941**	Utilizzo e diffusione di un'opera dell'ingegno altrui in violazione delle disposizioni in materia di diritto d'autore Es. utilizzo di foto, file musicali, immagini, elaborati descrittivi appartenenti a soggetti terzi senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione e/o il contributo SIAE, per la gestione del sito internet, la realizzazione di brochure informative (es. Annual Report), materiale pubblicitario, ecc..	Presidente Consiglieri Direttore Generale
Gestione del sito internet della Fondazione e predisposizione delle comunicazioni esterne			

Allegato n 2

PROTOCOLLI DECISIONALI

REGOLE GENERALI

Criteri guida per l'approvazione dei progetti da finanziare:

1) Sono consentiti i finanziamenti di progetti destinati ad associazioni, associazioni riconosciute, associazioni aventi rilievo nazionale, enti, fondazioni ed Onlus.
   E' necessario che venga fornita da parte delle associazioni, enti, fondazioni ed Onlus documentazione idonea ad individuare in modo chiaro ed in equivoco il soggetto che riceve il finanziamento(statuto, atto costitutivo ed altra documentazione idonea)

2) E' necessario evitare che i destinatari dei progetti finanziati possano influenzare l'aggiudicazione di forniture di prodotti a favore dei soci fondatori

3) Le spese di gestione dei progetti finanziati non possono essere superiori al 10% dell'intero importo stanziato.

4) Non possono essere finanziati progetti in cui sia prevista la donazione di apparecchiature, macchinari o prodotti che consentano l'esclusivo utilizzo di monouso commercializzati dai soci fondatori

5) Non possono essere effettuate donazioni in denaro, senza che sia stato presentato e documentato un progetto concreto in cui impiegare la somma donata.

6) Non possono essere effettuate donazioni a favore di persone fisiche

7) E' vietato sponsorizzare eventi scientifici (convegni, congressi, ecc)

8) E' vietato finanziare contratti di consulenza con soggetti pubblici (medici, infermieri ecc.)

PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

Proc operat 2013.ppt

1. Secondo il calendario stabilito il Direttore Generale predispone un elenco dei progetti da finanziare pervenuti in Fondazione .
2. Ad ogni progetto presentato è allegata idonea documentazione richiesta dalla Fondazione per effettuare la valutazione. In particolare deve essere compilato un modulo, di cui si allega copia (All.n. 1
Modulo_presentazione progetti….), in cui vengono richieste informazioni specifiche sul progetto, sui costi e sull'ente proponente.
3. Il Direttore generale effettua una valutazione preventiva dei progetti, tramite un'analisi specifica della documentazione allegata per verificarne la concreta sostenibilità.
4. Il Presidente ed il Direttore Generale presentano al Comitato etico la lista dei progetti che hanno ritenuti idonei alle finalità della Fondazione.
5. il Comitato Consultivo, decide a maggioranza dei presenti l'approvazione dei progetti che ha ritenuto idonei alle finalità della Fondazione

   Le motivazioni ed i criteri di scelta per l'approvazione dei singoli progetti devono essere esplicitati in un verbale che deve essere conservato agli atti della Fondazione garantendo la riservatezza delle opinioni espresse.
6. Il Comitato Etico, dopo un'attenta analisi dei progetti già vagliati dal Comitato Consultivo, esprime un giudizio su ciascuno di essi, osservando i seguenti criteri:
   a. rilevanza umanitaria, sociale e formativa dell'iniziativa
   b. validità metodologica del programma proposto
   a. affidabilità dell'ente tramite cui si intende realizzare il progetto

7. Il CdA ratifica le decisioni espresse dal Comitato consultivo e dal Comitato Etico.
8. A corollario del processo di verifica, la Fondazione, per i progetti approvati svolge ulteriori verifiche in accordo con la Direzione Compliance come da processo Allegato.
9. Il Direttore Generale dà comunicazione agli interessati dell'approvazione/non approvazione dei Progetti e stabilisce la meccanica dell'erogazione dei fondi .
10. Il Direttore Generale monitora il corretto e continuo svolgimento dei progetti approvati

Allegato n 3

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

E DI GESTIONE

di

FONDAZIONE J&J

PROTOCOLLO ANTICORRUZIONE

PROTOCOLLO ANTICORRUZIONE

SCOPO:

Lo scopo del presente protocollo è quello di:

- vietare condotte corruttive poste in essere da personale che presta la propria attività a qualunque titolo per la Fondazione
- vietare condotte antecedenti alla corruzione, quali quelle previste dal reato di Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)

  Es. E' vietato rapporti con soggetti terzi mediatori al fine di entrare in contatto con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, sfruttando le relazioni esistenti o asserite di questi al fine di ottenere un vantaggio per la Fondazione, tramite condotte corruttive

- fornire al personale che presta la propria attività a qualunque titolo per la Fondazione le regole da seguire al fine di evitare, anche inconsapevolmente, condotte che possano determinare comportamenti corruttivi
- individuare:
  1. ruoli e responsabilità dei soggetti autorizzati a definire i rapporti con gli Enti Pubblici competenti;
  2. un sistema di report periodici;
  3. un sistema di archiviazione della documentazione rilevante, al fine di assicurare la tracciabilità dell'attività svolta.

AMBITO DI APPLICAZIONE :

Il presente protocollo si applica a tutte le ipotesi in cui vi siano:

A. rapporti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. A tal fine rilevano, a titolo meramente esemplificativo, sono pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio:

a. ufficiali e sottoufficiali Guardia di Finanza, dei Carabinieri
b. agente di Polizia di Stato o Polizia Municipale
c. magistrati
d. Ufficiale dell'anagrafe
e. Dirigente scolastico
f. Componenti di una gara d'appalto indetta dalla P.A.
g. Sindaco
h. Consigliere Comunale
i. funzionari del Comune, della Provincia, della Regione,
j. i componenti dell'ufficio tecnico del Comune
k. membri della commissione edilizia del Comune
l. dipendente addetto alle pratiche relative all'occupazione dl suolo pubblico
m. ispettori ASL, INPS, INAIL, ecc.

B. rapporti con alcune tipologie di soggetti terzi, quali ad esempio:
   a. partner di progetto
   b. consulenti
   c. prestatori di servizi
   d. fornitori in genere che abbiano la forma giuridica di società o consorzi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

Rapporti in occasione di:

- rilascio di autorizzazione e licenze, strumentali connesse all'attività della Fondazione;
- verifiche ed ispezioni;
- richieste agli Enti locali, strumentali all'esercizio dell'attività, ad es. richiesta di occupazione del suolo pubblico, passo carrabile , ecc

REGOLE GENERALI

1. La Fondazione J&J contrasta qualsiasi forma di corruzione, facendo assoluto divieto di:

- dare, offrire, promettere, autorizzare qualcuno a dare, offrire, promettere, direttamente o indirettamente denaro o altra utilità a un Pubblico Ufficiale, ad un incaricato di pubblico servizio italiano o estero, a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o di enti concessionari di pubblico servizio, per omettere, ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, nonché per l'esercizio di attività correlate alle sue funzioni o ai suoi poteri. Il divieto si estende anche al coniuge, al convivente, ai parenti in linea retta o collaterale e affini entro il secondo grado dei soggetti di cui sopra;
- accettare la richiesta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio di dazione o promessa per sé o per altri di denaro o altra utilità;
- dare, offrire, promettere, autorizzare qualcuno a dare, offrire, promettere, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o a soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi, appartenenti a società o consorzi di, partner di progetto i, consulenti , prestatori di servizi, fornitori in genere, ecc, da cui possa derivare una violazione di obblighi di ufficio e di fedeltà da parte del soggetto corrotto. Il divieto si estende anche al coniuge, al convivente, ai parenti in linea retta o collaterale e affini entro il secondo grado dei soggetti di cui sopra.
- Effettuare attività di natura corruttiva di qualsiasi genere con Pubblici Ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio o società terze , al solo fine di agevolare le Società fondatrici per consentire loro di ottenere un interesse o un vantaggio

2. E' necessario individuare i soggetti dell'ente che possono avere contatti con la P.A., ciascuno per gli ambiti di competenza.
3. I soggetti individuati che gestiscono i rapporti con la P.A devono astenersi dall'influenzare in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, le attività poste in essere dalla P.A..

4. I Soggetti individuati devono dare immediata comunicazione al Direttore Generale della Fondazione il quale dovrà informare il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza dell'avvio di procedure ispettive, di verifica e/o di accertamento da parte della P.A. all'interno della Fondazione.

5. Nel caso in cui nel corso delle gestione delle attività emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto ne deve dare immediata informazione all'Organismo di Vigilanza.
6. Il soggetto designato alla gestione dei rapporti con la P.A, deve documentare l'attività svolta mantenendo traccia delle informazioni o dei documenti forniti anche da altre direzioni, anche attraverso l'indicazione dei soggetti che hanno eventualmente intrattenuto rapporti con l'ente pubblico coinvolto.
7. Tutta la documentazione relativa alla procedura ispettiva (report, verbale ecc.) deve essere archiviata, a cura del Responsabile delegato, in una cartella contrassegnata con l'indicazione della tipologia del rapporto e con la relativa data di inizio, conservata presso la Fondazione.

Per **altra utilità** si intende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale e non patrimoniale che abbia valore per pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono altra utilità:

- omaggi (es. computer, penna /agenda firmata, IPAd., telefono cellulare, orologio, biglietti per eventi ludici o sportivi, ecc) di valore superiore ad € 100
- Assunzione di personale (es, assunzione del figlio, moglie, marito del Pubblico ufficiale)
- Consulenza e/o contratto di collaborazione
- Viaggio
- Donazione
- Buoni carburante
- Sponsorizzazioni
- Inviti

- Auto aziendale
- Prestazioni sessuali

Le "altre utilità"(es. omaggi, donazioni, ecc) possono essere effettuati qualora rientrino nel contesto di atti di cortesia e siano tali da non compromettere l'integrità di chi lo riceve e tali da essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati a creare un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo illecito.

La Fondazione deve astenersi dall'intrattenere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nei casi in cui versi in situazione di conflitto di interessi. Si verifica un conflitto di interessi quando il rapporto da instaurare con il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio possa ledere l'autonomia ed imparzialità di valutazione o decisionale correlata alla svolgimento della pubblica funzione (ad esempio: contratto di consulenza stipulato con moglie/ marito/ figlio/figlia, amante del Sindaco del Comune ove ha sede la società e che deve rilasciare ad essa un permesso strumentale all'attività).

Rapporti con i terzi (pubblici o privati)

E' vietato dare o promettere denaro o altra utilità al fine di remunerare soggetti terzi (privato o pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio) per la mediazione illecita verso un pubblico ufficiale e/o un incaricato di pubblico servizio per favorire e/o agevolare la Fondazione nei rapporti/attività con la Pubblica amministrazione.

In particolare è fatto divieto di :

- Sottoscrivere contratti di consulenza e/o incarichi di servizi il cui oggetto è finalizzato a:
    - favorire la conoscenza di soggetti pubblici
    - remunerare illecitamente il mediatore con denaro o con qualsiasi modalità che possa rientrare nel concetto ampio di "altra utilità" (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: assunzione di soggetto vicino al pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio, sottoscrizione di contratti di consulenza, incarichi di servizio, sponsorizzazione, omaggi, donazioni ecc.)

J&J Foundation

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

Fondazione Johnson & Johnson
Procedura Whistleblowing

INDICE

1. Scopo 2

2. Campo di applicazione 2

3. Riferimenti 4

4. Definizioni 4

5. Responsabilità 6

6. Soggetti che possono effettuare una segnalazione (c.d. "segnalante") 8

7. Canale di segnalazione interna 9

7.1 Soggetto responsabile della gestione del canale (c.d. "responsabile del canale") 9

7.2 Caratteristiche del canale di segnalazione interna 9

7.3 Caratteristiche della segnalazione e segnalazioni anonime 10

7.4 Iter operativo di gestione della segnalazione 11

7.5 Trasmissione delle segnalazioni con erroneo destinatario 13

7.6 Conservazione della documentazione sulla segnalazione interna 13

7.7 Obblighi di informazione 14

8. Segnalazione esterna 14

9. Divulgazione pubblica 15

10. Obbligo di riservatezza 15

11. Tutela dei dati personali 16

12. Misure di protezione e di sostegno 17

13.1 Divieto di ritorsione 18

13.2 Misure di sostegno 19

13.3 Limitazione di responsabilità del segnalante 19

13. Regime sanzionatorio 20

1. Scopo

La presente procedura è adottata dalla Fondazione Johnson & Johnson (di seguito, per brevità, la "Fondazione"), in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (nel testo: Decreto o D. Lgs. 24/2023) in vigore dal 30 marzo 2023 che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (c.d. direttiva *whistleblowing*) di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Ad integrazione di quanto disciplinato nella presente procedura, si rimanda al seguente indirizzo https://digitalroom.bdo.it/jnj.

2. Campo di applicazione

La presente procedura si applica a qualsiasi segnalazione di informazioni su comportamenti, atti o omissioni (c.d. violazione) che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o su violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Fondazione;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali rilevanti relativi[1]:
    A. ad appalti pubblici (procedure di aggiudicazione e procedure di ricorso);
    B. a servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio (norme di regolamentazione e vigilanza e sulla protezione dei consumatori e degli investitori);
    C. a sicurezza e conformità dei prodotti (norme sui requisiti di sicurezza e conformità, su commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi, c.d. materiali di armamento);
    D. a sicurezza dei trasporti (settore ferrovie, aviazione civile, stradale, marittimo, trasporto interno merci pericolose effettuato su strada/per

[1] Si faccia riferimento agli allegati della Direttiva 2019/1937 e del D.Lgs. 24/23.

ferrovia/per via navigabile interna, sia all'interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunità europea);

E. alla tutela dell'ambiente e del clima (inquinamento marino, atmosferico, acustico, gestione rifiuti, acque del suolo, biodiversità, sostanze chimiche, prodotti biologici);
F. alla sicurezza nucleare (impianti, esposizione a radiazioni, gestione combustibile nucleare e rifiuti radioattivi, spedizione sostanze radioattive);
G. alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali;
H. alla salute pubblica (norme di qualità e sicurezza relativamente a tessuti e cellule umane, sangue umano e suoi componenti, organi destinati al trapianto, prodotti medicinali e dispositivi medici, diritti dei pazienti sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, lavorazione e vendita prodotti del tabacco);
I. alla protezione dei consumatori (qualità e sicurezza prodotti, informazione e pubblicità, rapporti contrattuali, pratiche commerciali);
J. alla tutela della vita privata e protezione dei dati personali, alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- violazioni (atti o omissioni) che ledono gli interessi finanziari dell'UE (rif. art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
- violazioni (atti o omissioni) di norme in materia di concorrenza e aiuti di Stato (rif. art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
- violazioni (atti o omissioni) di norme in materia di imposta sulle Società.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengano esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro, ovvero ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale;
- violazioni disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali[2] che garantiscono già apposite procedure di segnalazione.

[2] Si faccia riferimento agli allegati della Direttiva 2019/1937 e del D.Lgs. 24/23.

Le informazioni sulle violazioni sono acquisite all'interno del contesto lavorativo[3] e devono essere effettuate attraverso gli appositi canali di segnalazione messi a disposizione dalla Fondazione.

3. Riferimenti

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- Direttiva (UE) 2019/1937;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01;
- Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);
- Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.);
- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

4. Definizioni[4]

- "**segnalazioni**": qualsiasi comunicazione scritta, orale o esposta in un colloquio, anche in forma anonima, contenente informazioni sulle violazioni;
- "**informazioni sulle violazioni**": tutte le informazioni, tra le quali i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria/contabile intrattiene un rapporto giuridico ed anche gli elementi informativi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- **"segnalazione interna"**: comunicazione delle "segnalazioni" attraverso il predisposto canale interno di segnalazione;
- **"segnalazione esterna"**: comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna[5];

[3] Da intendersi quale rapporto di lavoro subordinato con l'organizzazione ovvero di prestazione professionale/lavorativa, presente o passato.
[4] Alcune delle definizioni ivi riportate fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 24/2023 al quale si rimanda per la versione integrale.
[5] cfr. art. 7 del D.Lgs. 24/2023.

- **"divulgazione pubblica"**: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa ovvero mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **"segnalante":** persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **"facilitatore":** persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno dello stesso contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **"contesto lavorativo":** attività lavorative o professionali, presenti o passate attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- **"persona coinvolta":** persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- **"responsabile del canale"** o **"gestore del canale":** soggetto esterno individuato dalla Fondazione responsabile della gestione del canale e della segnalazione dotato di autonomia organizzativa e funzionale;
- **"ritorsione":** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e strettamente legato alla stessa, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **"seguito":** l'azione ovvero le azioni avviate dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione;
- **"riscontro":** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione comprendendo le misure previste o adottate o da adottare e dei motivi della scelta effettuata;
- **"piattaforma":** canale di segnalazione interna adottato dalla Fondazione (come meglio specificato al paragrafo 7) per trasmettere le informazioni sulle violazioni;

- **"Organismo di Vigilanza ("OdV")":** Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 della Fondazione;
- **"Modello 231":** Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 della Fondazione.

5. Responsabilità

Il responsabile del canale o gestore del canale, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma:

- rende disponibili, anche attraverso la presente procedura e le informazioni pubblicate sulla piattaforma, le informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne;
- rilascia alla persona segnalante il riscontro di ricevimento della segnalazione nei termini previsti;
- valuta i criteri di processabilità della segnalazione;
- condivide la segnalazione con il canale interno predisposto a livello di gruppo seguendo la Escalation Procedure di Johnson & Johnson e opera anche nella sua veste di OdV (nei casi previsti) eventualmente disponendo l'avvio di apposite indagini, e comunicando il loro esito al CdA e fornendo apposito riscontro al segnalante;
- si coordina – a meno che il segnalante non ne abbia espresso il diniego - con il Chief Audit Executive del gruppo Johnson & Johnson al fine di determinare se debba essere avviata un'indagine interna a seguito della segnalazione ricevuta e, nel caso, chi debba condurla e mantenere le interlocuzioni con il segnalante per le fasi successive, ivi incluse la trasmissione al segnalante del riscontro circa la chiusura dell'iter di gestione della segnalazione nonché, se del caso, la gestione della richiesta di integrazioni e l'esecuzione di eventuali colloqui di approfondimento con la persona segnalante;
- archivia e conserva la documentazione sulla segnalazione nei tempi normativamente previsti;
- garantisce il rispetto del principio di riservatezza;

- identifica, all'interno della Fondazione e con il supporto delle funzioni interne, i soggetti da coinvolgere e condivide con questi quanto emerso dall'analisi effettuata;
- laddove conduca le indagini direttamente, coordina e monitora la fase delle indagini con le funzioni interne/team esterni incaricati, assicurando la condivisione dell'esito di tali indagini, ove previsto e possibile, con il segnalante;
- si assicura che le funzioni interne competenti approfondiscano quanto oggetto di segnalazione;
- individua e condivide, con le funzioni interne competenti e anche nella sua veste di OdV, proposte circa piani di miglioramento per evitare il ripetersi di eventi oggetto di segnalazione;
- assicura che tutte le informazioni previste sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, siano sempre aggiornate e rese disponibili sui canali aziendali;
- gestisce, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, le attività conseguenti ad eventuali divulgazioni pubbliche nei casi previsti.

Il segnalante:

- trasmette le segnalazioni nel rispetto della presente procedura;
- è tenuto a fornire informazioni circostanziate relative a quanto oggetto di segnalazione.

L'OdV:

- nel caso di segnalazioni rilevanti ex D.Lgs. 231/01, coordina e monitora la fase delle indagini con le funzioni interne/team esterni incaricati, valuta l'esito delle indagini e gli eventuali provvedimenti conseguenti e propone piani di miglioramento per evitare il ripetersi di eventi oggetto di segnalazione;
- garantisce il rispetto del principio di riservatezza.

Il rappresentante legale:

- interloquisce con ANAC in caso di eventuale segnalazione esterna o attivazione di attività ispettive da parte di ANAC.

Il CdA:

- garantisce che siano adottati gli eventuali provvedimenti in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio previsto nel Modello Organizzativo 231;
- approva la presente procedura unitamente alla struttura dei ruoli organizzativi connessi;
- garantisce il rispetto delle misure per la protezione della persona segnalante.

6. Soggetti che possono effettuare una segnalazione (c.d. "segnalante")

Possono procedere alla segnalazione:

- i dipendenti;
- i lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività presso i soggetti pubblici e privati;
- i liberi professionisti;
- i volontari;
- i consulenti;
- gli azionisti/soci;
- gli amministratori;
- i fornitori di prestazioni a favore di terzi a qualsiasi titolo (a prescindere dalla natura di tali attività) anche in assenza di corrispettivo;
- i tirocinanti anche non retribuiti;
- i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, di vigilanza ovvero di rappresentanza, anche se le relative attività sono svolte a titolo di fatto e non di diritto.

Sono, altresì, compresi nella categoria in oggetto tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, vengono a conoscenza di illeciti nell'ambito del contesto lavorativo della Fondazione ovvero:

- quando il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato;
- durante il periodo di prova;
- allo scioglimento del rapporto.

7. Canale di segnalazione interna

La Fondazione ha previsto un canale di segnalazione interna che il segnalante deve utilizzare per la trasmissione delle informazioni sulle violazioni. L'istituzione di tale canale permette una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni. Tale scelta risponde al principio di favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d'impresa nonché di miglioramento della propria organizzazione.

Il canale di segnalazione interna prevede la modalità scritta o orale attraverso la piattaforma "@Whistleblowing" accessibile al link https://digitalroom.bdo.it/jnj.

Accedendo alla piattaforma, il segnalante, tramite un sistema di messaggistica a registrazione vocale, potrà inoltre richiedere un incontro diretto con il responsabile della gestione della segnalazione.

Il canale di segnalazione interna garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore (ove presente), delle persone coinvolte e comunque menzionate nella segnalazione nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione inoltrata ovvero integrabile.

7.1 Soggetto responsabile della gestione del canale (c.d. "responsabile del canale")

La gestione del canale interno è affidata a:

- **Avv. Sara Biglieri**, soggetto esterno in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza e specificamente formato allo scopo.

Il responsabile della gestione del canale e della segnalazione agisce in via esclusiva per quanto concerne l'acquisizione della segnalazione e l'accesso alla piattaforma ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 5 della presente procedura.

7.2 Caratteristiche del canale di segnalazione interna

Il canale interno di segnalazione della Fondazione è gestito tramite la piattaforma web-based "Whistleblowing", fruibile da tutti i *devices* elettronici (PC, Tablet, Smartphone).

I dati inseriti nella piattaforma sono segregati nella partizione logica dedicata alla Fondazione e sottoposti ad algoritmo di *scripting* prima della loro archiviazione. La sicurezza in trasporto è garantita da protocolli sicuri di comunicazione.

La piattaforma fornisce al termine dell'inserimento della segnalazione (a prescindere che sia anonima o meno) un codice alfanumerico di 12 caratteri, generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica, non riproducibile, con cui il

segnalante potrà in ogni momento visualizzare lo stato di lavorazione della propria segnalazione ed interagire con il responsabile attraverso un tool di messaggistica.
In caso di segnalazione non anonima i dati del segnalante ("dati utente") non sono accessibili al responsabile del canale. Il responsabile del canale, a sua discrezione, potrà visualizzare tali campi (cd. "campi in chiaro") solo a seguito di motivazione, opportunamente tracciata, all'interno della piattaforma.
La segnalazione può essere visualizzata e gestita solo dal responsabile del canale. Il responsabile ha credenziali univoche per l'accesso, con scadenza ogni 3 mesi. La *password policy* è aderente alle *best practices* internazionali in materia.
La *Data Retention* è regolata da scadenze predefinite con automatici *reminder* al responsabile del canale che procederà, a scadenza, alla cancellazione dei dati.
La Società BDO, che eroga il servizio di utilizzo della piattaforma, è certificata ISO 27001.
Il trattamento dei dati personali deve sempre tener conto ed essere conforme agli obblighi previsti dal GDPR e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. La Fondazione, in qualità di titolare del trattamento attraverso il canale di segnalazione interna è tenuta ad effettuare una previa analisi del disegno organizzativo comprensivo della fondamentale valutazione del possibile impatto sulla protezione dei dati (art. 35 del GDPR).

7.3 Caratteristiche della segnalazione e segnalazioni anonime

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire l'analisi dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.
In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Le informazioni sulle violazioni segnalate devono essere veritiere. Non si considerano tali semplici supposizioni, indiscrezioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio), così come notizie di pubblico dominio, informazioni errate (ad eccezione di errore genuino), palesemente prive di fondamento o fuorvianti ovvero se meramente dannose

o offensive. Non è invece necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati e dell'identità dell'autore degli stessi.
È utile anche che il segnalante fornisca documenti che possano dare elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nell'ambito della presente procedura anche in riferimento alle tutele del segnalante, qualora successivamente identificato, ed agli obblighi di conservazione.

7.4 Iter operativo di gestione della segnalazione

Il segnalante trasmette la segnalazione tramite il canale interno dedicato.
Il segnalante attiva la segnalazione attraverso il link sopra indicato in modalità scritta, mediante la compilazione di un form guidato, o in modalità orale tramite un sistema di messaggistica vocale.
Se il segnalante effettua la segnalazione oralmente mediante un incontro fissato con il responsabile del canale, la stessa, previo consenso del segnalante stesso, è documentata a cura del responsabile del canale con la registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e alla riproduzione vocale ovvero tramite la redazione di un verbale. In questa ultima ipotesi, il segnalante può verificare, rettificare e/o confermare il verbale dell'incontro tramite relativa sottoscrizione.
La ricezione della segnalazione da parte del soggetto responsabile del canale avvia il processo di gestione delle segnalazioni. Il responsabile del canale procede alla sua "lavorazione" secondo un *flow chart* di processo predefinito.
Alla ricezione della segnalazione, il soggetto responsabile provvede a comunicare un avviso di ricezione al segnalante entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione e la presa in carico della segnalazione.
Il soggetto responsabile della gestione della segnalazione procede con una prima verifica circa la correttezza della procedura seguita dal segnalante e del contenuto della segnalazione sia in riferimento all'ambito di applicazione definito dalla presente procedura (c.d. inerenza del contenuto della segnalazione) che alla sua verificabilità in base alle informazioni fornite. Effettuate tali verifiche, il responsabile della gestione condivide la segnalazione con il Chief Audit Executive del gruppo J&J, a meno che il

segnalante non ne abbia fatto espressamente divieto, e si coordina con tale funzione per determinare chi debba condurre le eventuali indagini interne e poi mantenere le interlocuzioni con il segnalante nelle fasi successive. Inoltre, qualora il responsabile del canale lo ritenga necessario (es. in caso di eventuali dubbi), potrà valutare la rilevanza della segnalazione anche ai fini dell'applicabilità del D. Lgs. 231/01 della segnalazione. Qualora la segnalazione non sia inerente, il responsabile del canale formalizza l'esito del controllo e lo comunica al segnalante in tempi ragionevoli (non oltre 3 mesi) e archivia la segnalazione. Il responsabile informa tempestivamente, ove necessario, le funzioni aziendali interne competenti, garantendo il rispetto del principio di riservatezza.

Qualora sia necessario acquisire elementi integrativi, il responsabile del canale ovvero il Chief Audit Executive (a seconda di chi starà gestendo la segnalazione) contatterà il segnalante. Se il segnalante non fornisse, entro 3 mesi dalla richiesta di integrazione, informazioni aggiuntive si procederà con l'archiviazione della segnalazione, dandone comunicazione al segnalante.

Il responsabile del canale, verificata l'inerenza della segnalazione e acquisiti tutti gli elementi, informa, nel rispetto del principio di riservatezza, le funzioni interne competenti e, qualora si tratti di informazioni di violazioni rilevanti ex del D. Lgs. 231/01, adotterà gli opportuni provvedimenti nella sua veste di Organismo di Vigilanza della Fondazione al fine di valutare la modalità di avvio della fase di indagine.

Le funzioni aziendali interne eventualmente interpellate, a chiusura dell'indagine, predispongono un report finale, ove possibile, e ne condividono gli esiti con il responsabile del canale al fine di procedere con il riscontro al segnalante.

Il riscontro al segnalante deve essere trasmesso entro tre mesi dalla data di avviso di ricezione ovvero dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Solo in casi eccezionali, qualora la complessità della segnalazione lo richiedesse, o in considerazione dei tempi di risposta del segnalante, il responsabile del canale, informato prontamente il segnalante prima della scadenza, con opportuna motivazione, potrà continuare la fase di indagine per il tempo necessario e dando al segnalante periodici aggiornamenti.

In caso si tratti di violazioni rilevanti ex del D. Lgs. 231/01, il responsabile del canale anche nella sua veste di Organismo di Vigilanza della Fondazione valuterà l'esito

dell'indagine e, qualora la segnalazione sia fondata, gli eventuali provvedimenti conseguenti valutando l'adozione di eventuali misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento del Modello dando corso alle comunicazioni necessarie per l'applicazione delle eventuali sanzioni. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare previsto nel Modello Organizzativo 231.

Per le segnalazioni non rientranti nel perimetro delle violazioni ex D. Lgs. 231/01, il responsabile del canale, valuterà, caso per caso, con la Fondazione se e quale funzione aziendale debba essere opportunamente coinvolta per la relativa analisi e per gli eventuali provvedimenti conseguenti sempre nel rispetto del principio di riservatezza.

In caso di diffamazione o di calunnia, accertata con condanna anche di primo grado, la Fondazione procede con un procedimento sanzionatorio nei confronti del segnalante.

Si specifica che, dalla ricezione della segnalazione fino alla sua chiusura, ogni soggetto che si trovasse in una situazione di conflitto di interesse deve astenersi dall'assumere decisioni al fine di garantire il rispetto del principio di imparzialità.

7.5 Trasmissione delle segnalazioni con erroneo destinatario

Qualora la segnalazione sia trasmessa a un soggetto diverso da quello preposto a riceverla, chi la riceve ha l'obbligo di trasmetterla entro sette giorni al soggetto competente dando notizia della trasmissione alla persona segnalante e garantendo una catena di custodia delle informazioni conforme agli obblighi di riservatezza e a quelli di cui al paragrafo 7.2. La Fondazione adotta sanzioni a livello disciplinare in caso di mancato rispetto dell'obbligo di trasmissione.

Nel caso di involontaria trasmissione della segnalazione a soggetto diverso da quello legittimato a riceverla, il segnalante deve dimostrare la mera negligenza e l'assenza di un interesse personale nella erronea trasmissione.

7.6 Conservazione della documentazione sulla segnalazione interna

Le segnalazioni interne e tutta la relativa documentazione allegata ovvero integrata sono conservate, con apposita catena di custodia digitale, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione stessa.

In ogni caso, la documentazione è conservata soltanto per un periodo temporale individuato nel massimo di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.
In tutti i casi citati, è necessario che la procedura di conservazione delle segnalazioni interne e della relativa documentazione, sia conforme alle garanzie comunitarie e nazionali sul trattamento dei dati personali nonché alle predisposte misure sul diritto di riservatezza.

7.7 Obblighi di informazione

Le informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni sono rese note alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la Fondazione attraverso la pubblicazione sul sito internet della Fondazione.
La Fondazione attiva il proprio canale di segnalazione interna sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali.

8. Segnalazione esterna

Al ricorrere delle seguenti condizioni, il segnalante potrà procedere con una segnalazione ad ANAC tramite canale esterno:

- nel caso in cui nel contesto lavorativo di riferimento, l'attivazione del canale di segnalazione interna non è obbligatoria ovvero il canale stesso non è stato attivato oppure non è conforme ai requisiti normativamente previsti;
- quando il segnalante ha già inoltrato una segnalazione interna ancorché essa non ha avuto seguito;
- se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che inoltrando una segnalazione interna, alla stessa non è dato efficace seguito ovvero che la stessa, di per sé, determinerà una ritorsione nei suoi confronti;
- nel caso in cui il segnalante ha un fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata può costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'organismo esterno legittimato a ricevere le segnalazioni esterne è l'ANAC secondo le modalità e le procedure opportunamente adottate (Whistleblowing - www.anticorruzione.it).

9. Divulgazione pubblica

In via residuale e subordinata, il segnalante potrà procedere con una divulgazione pubblica nei seguenti casi:

- quando ha già previamente effettuato una segnalazione interna ovvero esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti;
- nel caso in cui ha fondato motivo di ritenere che la violazione costituisce un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- quando ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna comporta il rischio di ritorsioni ovvero può non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possono essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi è fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione può essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

10. Obbligo di riservatezza

Tutte le segnalazioni ed i relativi allegati non sono utilizzati oltre il tempo necessario per darne seguito.

È previsto che l'identità del segnalante unitamente a qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non siano rivelate senza il consenso espresso del segnalante stesso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

La Fondazione tutela l'identità delle persone coinvolte, dei facilitatori e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione stessa, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Le circostanze di mitigazione della tutela del diritto alla riservatezza comprendono:

- nell'ambito di un procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.: è imposto l'obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari sino al momento in cui l'indagato

non abbia il diritto ad averne conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura di tale fase;

- nell'ambito del procedimento stabilito presso la Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante a rivelare la propria identità;
- nei casi di procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, sarà dato avviso in forma scritta al segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione sarà indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Poste la vigenza delle mitigazioni appena elencate, il soggetto coinvolto, su sua istanza, è sentito anche attraverso un procedimento cartolare mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e di documenti.

Tra gli obblighi di riservatezza si comprendono, ove applicabili alla Fondazione:

- la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013;
- le amministrazioni ed enti coinvolti nella gestione delle segnalazioni garantiscono la riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

11. Tutela dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, è effettuato a norma:

- del Regolamento (UE) 2016/679;
- del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

La comunicazione dei dati personali da parte di istituzioni, di organi o degli organismi dell'Unione Europea è effettuata in conformità del Regolamento (UE) 2018/1725.

Il trattamento dei dati personali relativi alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dal titolare, nel rispetto dei princìpi di cui agli artt. 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, fornendo preliminarmente le idonee informazioni ai soggetti segnalanti e alle persone coinvolte nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

L'informativa agli interessati, riepilogativa anche dei loro diritti e delle modalità per esercitarli, è reperibile all'indirizzo https://digitalroom.bdo.it/jnj.

12. Misure di protezione e di sostegno

Sono previste adeguate misure per proteggere i segnalanti dalle ritorsioni dirette e dalle ritorsioni indirette.

Le misure di protezione si applicano se al momento della segnalazione la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere (cfr. paragrafo 7.3), rientrassero nell'ambito oggettivo e sia stata rispettata la procedura di segnalazione.

In caso di diffamazione o di calunnia, accertata con condanna anche di primo grado, le tutele non sono garantite.

Le misure di protezione si applicano anche:

a) ai facilitatori;

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante/denunciante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante/denunciante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante/denunciante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

13.1 Divieto di ritorsione

I soggetti enumerati nel paragrafo 5 non possono subire alcuna ritorsione. A titolo informativo e non esaustivo si considerano "ritorsioni":

- il licenziamento, la sospensione o misure equipollenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni;
- il cambiamento del luogo di lavoro;
- la riduzione dello stipendio;
- la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione di accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative non adeguatamente motivate;
- l'adozione di misure disciplinari o di altre sanzioni (anche pecuniarie);
- la coercizione;
- l'intimidazione;
- le molestie;
- l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole immotivato;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media,
- i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento di un contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici ovvero medici.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi ovvero in caso di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti dei soli soggetti segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è del soggetto che ha posto in essere gli atti ritorsivi.

I segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito, sia quelle tentate o prospettate.

L'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

13.2 Misure di sostegno

Il segnalante potrà rivolgersi a enti del Terzo settore presenti nell'elenco pubblicato sul sito ANAC. Si tratta di enti che esercitano attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ("*promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale*") e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

13.3 Limitazione di responsabilità del segnalante

È prevista l'assenza di responsabilità (anche di natura civile o amministrativa) per chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto,

- relative alla tutela del diritto d'autore,
- delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali,
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata,

se, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata in coerenza con le condizioni per la protezione.

Inoltre, tra le misure di protezione, si evidenziano:

- i diritti a effettuare una segnalazione e le relative tutele non possono essere limitati in modo pattizio a livello contrattuale;
- l'esclusione di ogni altra responsabilità, anche civile e amministrativa, per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni sulle violazioni, salva l'ipotesi in cui la condotta costituisca reato;
- l'esclusione di ogni altra responsabilità con riguardo a comportamenti, atti, omissioni posti in essere se collegati alla segnalazione e strettamente necessari a rivelare la violazione o, comunque, non collegate alla segnalazione.

13. Regime sanzionatorio

Il sistema disciplinare adottato dalla Fondazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 231/2001, e richiamato nella Parte Generale del Modello 231, prevede sanzioni da applicare nei confronti di coloro che la Fondazione accerta essere responsabili degli illeciti riferiti a:

- commissione di ritorsioni o proposta di adozione, ostacolo alla segnalazione (anche tentato) o violazione degli obblighi di riservatezza,
- mancate istituzione dei canali di segnalazione, mancata adozione di procedure per la gestione delle stesse, ovvero procedure non conformi alle prescrizioni del decreto ovvero assenza di attività di verifica e analisi delle segnalazioni,
- responsabilità civile della persona segnalante, anche con sentenza di primo grado, per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia;

nonché nei confronti di chiunque violi la presente procedura.

Per gli stessi illeciti, ANAC può intervenire con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (da € 500 fino a € 50.000) in caso di accertamento degli stessi illeciti.

Allegato n 5

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
E DI GESTIONE
di
FONDAZIONE J&J

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

SOMMARIO

Articolo 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 3

Articolo 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO 3

Articolo 3 - DURATA IN CARICA, SOSTITUZIONE E REVOCA DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO 5

Articolo 4 - REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO 5

Articolo 5 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 7

Articolo 6 - FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO 7

Articolo 7 - REPORTING 10

Articolo 8 - MODIFICHE DELLO STATUTO 11

Articolo 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 È istituito presso la Fondazione J&J un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo") in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "il Modello") adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 Marzo 2009 allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito il "Decreto").

1.2 Il presente Statuto è predisposto da Fondazione J&J al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

1.3 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

1.4 A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo è collocato in posizione di staff al Vertice della Società

Articolo 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

2.1 L'Organismo è un organo monocratico composto da un soggetto esterno alla Fondazione costituito dall' Avvocato Sara Biglieri dello Studio Legale Tributario Dentons Europe di Milano, esperta in Diritto Societario. Il Consiglio

di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Cv Sara Biglieri
2017

2.2 Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV, si avvale del supporto delle altre figure esistenti in Fondazione e della collaborazione degli organi societari che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessari. Ad ogni modo l'OdV, nei casi in cui debba svolgere attività che necessitino di specializzazioni non presenti all'interno e, comunque, qualora lo ritenga opportuno ai fini di un corretto adempimento delle proprie funzioni, potrà avvalersi della professionalità di consulenti esterni per l'esecuzione di specifiche operazioni tecniche.

2.3 I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie legali e nelle procedure di controllo ed in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

2.4. L'OdV deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. A tal fine il Consiglio di Amministrazione di Fondazione J&J provvede a dotare l'Organismo di Vigilanza di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 3 - DURATA IN CARICA, SOSTITUZIONE E REVOCA DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 L'Organismo di Vigilanza resta in carica per anni tre, rinnovabile. In ogni caso ciascun componente rimane in funzione fino alla nomina del successore.

3.2 Il Consiglio di Amministrazione può revocare il mandato all' OdV:

- qualora sussistano circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti dalla Legge;

- qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui al punto 2.3.

3.3 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione provvederà a deliberare la nomina del sostituto.

3.4 La rinuncia da parte dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

3.5 Al fine di tutelare l'Organismo di Vigilanza dal rischio di una ingiustificata **revoca** del mandato conferito da parte del Consiglio di Amministrazione, questo potrà deliberarne la revoca soltanto per ***giusta causa*** e sentito il Collegio Sindacale.

A tale proposito, per ***giusta causa*** di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda l'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di

vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;

- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Modello;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre – sentito il Collegio Sindacale - la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim.

Articolo 4 - REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 L'Organismo di Vigilanza ha il potere di disciplinare autonomamente la propria attività emanando uno specifico "Regolamento" contenente le modalità di funzionamento (es.: riunioni, verifiche, flussi informativi, budget).

Articolo 5 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

5.1 L'Organismo è tenuto alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

5.2 L'Organismo assicura la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi - e si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D.lgs. 231/01. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 6 - FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 L'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere le seguenti attività:

a) diffondere nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione del Modello;

b) vigilare sull'osservanza del Modello in ambito aziendale;

c) raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;

d) vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello;

e) suggerire al vertice aziendale aggiornamenti al Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative;

f) valutare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'Organismo di Vigilanza stesso. A tal proposito si rinvia al successivo art. 7.;

g) Segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi violazione del Modello ritenuta significativa, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'Organismo stesso. Le segnalazioni anonime e non in forma scritta saranno valutate discrezionalmente dall'Organismo a seconda della gravità della violazione denunciata;

h) attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo che consenta all'OdV di riferire agli organi sociali competenti;

i) individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive nei contratti con Consulenti, Collaboratori, Partner commerciali, Procuratori, Agenti e Terzi che intrattengono rapporti con la Società, nell'ambito delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al

citato Decreto;

j) promuovere la conoscenza dei principi contenuti nel Codice Etico e la loro traduzione in comportamenti coerenti da parte dei diversi attori aziendali individuando, con il supporto delle strutture societarie competenti, gli interventi formativi e di comunicazione più opportuni nell'ambito dei relativi piani annuali;

k) verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello;

l) istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo di Vigilanza;

m) effettuare una ricognizione delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare le aree a rischio di reato e proporne l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne evidenzi la necessità;

n) attivare, sulla base dei risultati ottenuti, le strutture aziendali competenti per l'elaborazione/modifica di procedure operative e di controllo che regolamentino lo svolgimento delle attività, al fine di implementare il Modello;

o) attivare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi;

p) archiviare in ordine cronologico la documentazione predisposta ed originata nell'esercizio delle proprie funzioni e compiti.

6.2 Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente,

all'Organismo sono attribuiti i **poteri** qui di seguito indicati:

a) emanare disposizioni interne intese a regolare l'attività dell'OdV (vedi il "Regolamento"). Tali disposizioni, che dovranno essere adeguatamente motivate (es. disposizioni dettate da situazioni di urgenza od opportunità), saranno emanate in autonomia dall'Organismo di Vigilanza, ma non dovranno essere in contrasto con le norme della Società e del presente Statuto;

b) accedere ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

c) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;

d) richiedere che qualunque dipendente e/o dirigente della Società fornisca tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali (in caso di mancata collaborazione riferire al C d A);

Articolo 7 - REPORTING

7.1 L'Organismo di Vigilanza riferisce al CdA in merito alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, alle violazioni del Modello accertate, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello ed al loro stato di realizzazione. A tal fine, comunica e relaziona su base continuativa al Consiglio di Amministrazione. In

particolare trasmette, con periodicità semestrale al CdA una relazione scritta contenente i seguenti elementi:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del semestre;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse;
- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione;
- l'elenco delle attività che si prevedono per il semestre successivo.

7.2 L'OdV dovrà, inoltre, riferire tempestivamente:

- al C.d.A., eventuali violazioni del Modello poste in essere da un collaboratore della Fondazione, o da membri del Collegio dei Revisori;
- al Presidente eventuali violazioni poste in essere da componenti del C.d.A.;

affinché si adottino gli opportuni provvedimenti.

Articolo 8 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di ***delibere*** validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione, su ***proposta*** dell'Organismo di Vigilanza o del Consiglio di Amministrazione previo, in tal ultimo caso, parere obbligatorio dell'Organismo.

Allegato n 6

CODICE DI COMPORTAMENTO

Sommario

Premessa 3
1. PRINCIPI GENERALI 4
1.1 Destinatari 4
1.2 Garanti dell'attuazione del Codice 5
1.3 Impegni della Fondazione Johnson&Johnson 5
1.4 Obblighi degli eventuali dipendenti e dei collaboratori 6
2. REGOLE DI COMPORTAMENTO 6
2.1 Comportamento negli affari 6
2.1.1 Gestione degli affari in generale 6
2.1.2 Rapporti con la Pubblica Amministrazione 8
2.1.3 Rapporti con i fornitori 8
2.1.4 Corruzione tra privati 9
3. Rapporti con l'Autorità giudiziaria 9
4 Trasparenza della contabilità e controlli interni 9
4.1 Registrazioni contabili 9
5. Politiche del personale 10
5.1 Gestione delle risorse umane 10
5.2. Selezione ed Assunzione del personale 10
5.3 Disposizioni in materia di immigrazione clandestina 12
5.4 Divieto di detenzione di materiale pornografico 12
6. Monete banconote e valori di bollo 12
7. Gestione di denaro, beni o altre utilità 13
8. Reati associativi (artt. 3, 10 legge n. 146/2006) 13
9. Utilizzo dei beni della Fondazione 14
10. Sistemi informatici 14
11. Salute, sicurezza ed ambiente 15
12. Tutela della proprietà industriale 16
13. Riservatezza e Tutela della privacy 16
14. Tutela del soggetto che segnala illeciti 17
15. Disposizioni finali 18

Premessa

In data 8 giugno 2001, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha recepito nel nostro ordinamento, quanto stabilito nelle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche.

Il Decreto ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti che si aggiunge a quella penale e civile della persona fisica che ha commesso il reato. La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto interesse o vantaggio dalla commissione del reato.

L'ente non è ritenuto responsabile della commissione di tali reati, qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Il Modello è costituito da un insieme di procedure di controllo e di regole, alle quali dovranno attenersi le funzioni aziendali nello svolgimento delle attività.

Elemento essenziale del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01" è il presente "**Codice di Comportamento**" (di seguito "Codice").

Il presente Codice di Comportamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di **Fondazione Johnson&Johnson** (di seguito "*la Fondazione*"), nella riunione del 16 Marzo 2009 è volto a regolare e controllare preventivamente i comportamenti che i Soggetti Destinatari del Codice, sono tenuti a rispettare affinché:

I. l'attività della Fondazione risulti ispirata al rispetto della legge;

II. sia assicurata la diffusione della cultura della legalità anche attraverso la promozione di attività di formazione ed informazione;

III. ogni attività sia realizzata con trasparenza, lealtà, correttezza, integrità e rigore professionale;

IV. sia evitata e prevenuta la commissione di atti illeciti e di reati, con particolare riferimento a quelli previsti dal D. Lgs .n.231/2001 e successive modificazioni.

1. PRINCIPI GENERALI

1.1 Destinatari

Il Codice di Comportamento è vincolante e si applica ad Amministratori, agli eventuali Dipendenti ed ai collaboratori della Fondazione, ovunque essi operino, sia in Italia che all'estero, nonché a consulenti esterni che agiscono in nome e/o per conto della Fondazione.

Sono tenuti ad uniformarsi a quanto previsto da tale documento anche i fornitori e chiunque altro abbia rapporti con la Fondazione.

La Fondazione diffonderà il presente Codice di Comportamento ai Soggetti Destinatari sopra individuati, richiedendo ai medesimi l'impegno al rispetto e all'attuazione dei principi in esso contenuti, ribadendo le finalità filantropiche ed umanitarie della Fondazione.

In particolare, si ricorda che la Fondazione J&J nasce per realizzare concretamente il dettato del Credo del Gruppo Johnson & Johnson, che è il fondamento su cui poggiano sia le iniziative economiche che l'impegno sociale di tutte le aziende del Gruppo in ogni parte del mondo:

"Siamo responsabili nei confronti della comunità in cui viviamo e lavoriamo, così come nei confronti di quelle di ogni parte del mondo. Dobbiamo essere buoni cittadini, sostenere iniziative meritevoli ed opere benefiche, farci carico del giusto ammontare di imposte. Dobbiamo incoraggiare il progresso civile ed il miglioramento della salute e dell'istruzione. Dobbiamo conservare nelle migliori condizioni le proprietà che abbiamo il privilegio di usare, proteggere l'ambiente e le risorse naturali".

Nell'ambito dell'impegno totale di Johnson & Johnson Corporate sulle tematiche di Responsabilità Sociale e Sostenibilità, la Fondazione italiana sostiene i progetti dedicati alla Comunità, nel campo della salute e del benessere.
Le **aree di intervento** sono l'assistenza sanitaria alla comunita'- salute dei bambini e della donna- la responsabilita' verso la comunita' la formazione nel campo della gestione sanitaria- hiv/aids .

1.2 Garanti dell'attuazione del Codice

La Fondazione ha istituito l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 231/01.

Tale Organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01", curandone l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza controlla il rispetto del presente Codice di Comportamento.

1.3 Impegni della Fondazione Johnson&Johnson

La Fondazione Johnson&Johnson assicurerà:

- la diffusione del Codice presso gli eventuali dipendenti, gli altri collaboratori, i fornitori e tutti coloro che hanno rapporti con la Fondazione;
- l'adeguamento dei contenuti del Codice all'evoluzione normativa;
- lo svolgimento di verifiche in seguito ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice;
- l'attuazione di misure sanzionatorie in caso di accertata violazione;
- che nessuno possa subire ritorsioni per aver fornito notizie di possibili violazioni;

- operare affinché gli eventuali dipendenti/collaboratori comprendano che il rispetto delle norme del presente Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro.

1.4 Obblighi degli eventuali dipendenti e dei collaboratori

Gli eventuali dipendenti ed i collaboratori di Fondazione Johnson & Johnson hanno l'obbligo di:

- conoscere i precetti contenuti nel presente Codice;
- astenersi da comportamenti contrari a tali precetti;
- rivolgersi ai propri superiori per ogni chiarimento necessario sulle modalità di applicazione delle stesse;
- riferire tempestivamente ai superiori qualsiasi notizia di violazione del presente Codice e qualsiasi richiesta loro fatta di violarlo;
- collaborare a verificare le possibili violazioni;

2. REGOLE DI COMPORTAMENTO

2.1 Comportamento negli affari

2.1.1 Gestione degli affari in generale

Gli eventuali dipendenti di Fondazione Johnson&Johnson ed i collaboratori, ogniqualvolta operino in nome e per conto della Fondazione Johnson&Johnson, dovranno tenere rapporti di affari ispirati ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza. Sono proibiti atti di corruzione, pagamenti illeciti ed azioni collusive.

Fondazione Johnson&Johnson ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, pertanto:

- gli eventuali dipendenti e coloro che operano in nome e/o per conto di Fondazione Johnson&Johnson si impegnano a rispettare tali leggi e regolamenti;

- gli eventuali dipendenti di Fondazione Johnson&Johnson e coloro che agiscono per conto della Fondazione devono essere a conoscenza delle leggi a cui devono adeguare i loro comportamenti.
- i consulenti, i fornitori e chiunque abbia rapporti con Fondazione Johnson&Johnson dovrà uniformarsi a tali comportamenti;

Ogni operazione e transazione compiuta o posta in essere a vantaggio della Fondazione o nel suo interesse deve essere ispirata alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale ed alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e secondo le procedure adottate da Fondazione Johnson&Johnson e deve essere, altresì, assoggettabile a verifica.

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa ragionevolmente essere interpretata come eccedente le normali pratiche di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a Fondazione Johnson&Johnson.

In particolare:

a. è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani od esteri, od a loro familiari, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio. Si precisa che per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio (promessa di un'offerta di lavoro sia subordinato che sotto forma di consulenza, prestazioni di servizi, viaggi ecc.);

b. atti di cortesia, omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti se di modico valore e tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio;

c. i regali offerti o ricevuti, che non rientrano nelle normali consuetudini, devono essere documentati in modo adeguato.

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano essere, in conflitto di interesse.

Chiunque si trovi ad operare in conflitto di interesse è tenuto a darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

2.1.2 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere rispettati i seguenti principi:

a. non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona, offrire denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica amministrazione o a loro parenti o conviventi per indurre al compimento di qualsiasi atto contrario ai doveri di ufficio della P.A., posto in essere a vantaggio o nell'interesse della Fondazione;
b. è vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto arrecando danno alla Pubblica Amministrazione.

2.1.3 Rapporti con i fornitori

Nei rapporti con fornitori, gli eventuali dipendenti o collaboratori di Fondazione Johnson&Johnson devono:

- selezionare i fornitori sulla base di criteri oggettivi quali il prezzo e la qualità del servizio;
- osservare le condizioni contrattuali e le previsioni di legge;
- mantenere rapporti in linea con le buone consuetudini commerciali.

- di agire nel rispetto delle leggi e dei regolamenti senza abusare delle proprie qualifiche e con imparzialità e trasparenza.

2.1.4 Corruzione tra privati

E' vietato dare o promettere denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o a soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi, appartenenti a società o consorzi di partner commerciali, consulenti , prestatori di servizi, fornitori in genere, ecc, da cui possa derivare una violazione di obblighi di ufficio e di fedeltà da parte del soggetto corrotto e tale da cagionare un nocumento alla società terza.

3. Rapporti con l'Autorità giudiziaria

E' fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

E' fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità, od a sottrarsi alle ricerche di questa.

4 Trasparenza della contabilità e controlli interni

4.1 Registrazioni contabili

La Fondazione fornisce una rappresentazione chiara, corretta e veritiera delle proprie registrazioni e nel rispetto delle norme vigenti, in modo tale da assicurare trasparenza e tempestività di verifica.

La Fondazione previene la creazione di registrazioni false, incomplete o ingannevoli e vigila affinché non vengano istituiti fondi segreti o non registrati, o depositati in conti personali.

Ogni operazione e transazione finanziaria deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua e deve consentire la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. Le varie fasi dell'esame devono essere adeguatamente documentate per permettere il controllo, in ogni momento, delle motivazioni dell'operazione e del soggetto che ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

E' vietata ogni azione o omissione capace di impedire, ostacolare o falsare le attività di controllo riservate ai soci, o attribuite ad organi di controllo anche extra sociali.

I compensi e/o le somme comunque richieste da collaboratori nell'espletamento del loro incarico devono essere ragionevoli e proporzionate all'attività svolta, anche tenuto conto delle condizioni di mercato.

5. Politiche del personale

5.1 Gestione delle risorse umane

Fondazione Johnson&Johnson, inoltre, si impegna:

- a rispettare i diritti umani fondamentali;
- alla prevenzione dello sfruttamento minorile;
- a non utilizzare il lavoro forzato o eseguito in condizioni di schiavitù o servitù.

Pertanto, nelle relazioni di lavoro interne ed esterne, è fatto divieto di ridurre o mantenere in stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

5.2. Selezione ed Assunzione del personale

In caso di assunzione e gestione diretta del Personale ad opera della Fondazione, in osservanza delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la stesa si impegna:

- a rispettare i diritti umani fondamentali;
- a prevenire lo sfruttamento minorile;
- a non utilizzare il lavoro forzato o eseguito in condizioni di schiavitù o servitù.

La Fondazione offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna. Le funzioni competenti dovranno:

- adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa a un dipendente;
- provvedere a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i dipendenti senza discriminazione alcuna;
- creare un ambiente di lavoro nel quale le caratteristiche personali dell'individuo non possano dare luogo a discriminazioni.

La Fondazione, pertanto, cura la selezione ed assunzione del personale dipendente assicurando il rispetto dei valori di pari opportunità ed eguaglianza in linea con le prescrizioni di legge in materia, con lo Statuto dei lavoratori ed il CCNL applicabile.

Tale processo comprende la verifica della rispondenza tra il profilo dei vari candidati e le esigenze aziendali, effettuata dal responsabile della direzione del personale e dal Direttore Generale, nel rispetto dei principi fissati dal legislatore e dall'avviamento obbligatorio nei confronti del personale appartenenti alle categorie protette.

L'assunzione del candidato selezionato presuppone la regolare sottoscrizione, tra la Fondazione ed il candidato, del contratto di lavoro applicabile, che dovrà indicare tutti gli elementi fondamentali del rapporto instaurato.

La Fondazione si impegna al rispetto dei CCNL applicati garantendo un'equa retribuzione, oltreché il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

5.3 Disposizioni in materia di immigrazione clandestina

La Fondazione si impegna, in ottemperanza delle disposizioni normative in materia, a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno e a non svolgere alcuna attività atta a favorire l'ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini. La Fondazione si impegna a non assumere personale privo di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno annullato, revocato o scaduto e per cui non è stato chiesto rinnovo entro i termini di legge.

5.4 Divieto di detenzione di materiale pornografico

E' fatto divieto di detenere nei locali in uso alla Fondazione, pertinenze di essa, magazzini, o in qualsiasi altro luogo che comunque sia alla stessa riconducibile ovvero nei computer dati in uso alla Fondazione materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

6. Monete banconote e valori di bollo

Gli incaricati della gestione di denaro e valori, che operano per conto della Fondazione, devono effettuare il controllo delle monete, banconote e valori di bollo trattati ed provvedere all'immediato ritiro dalla circolazione degli stessi, in caso di accertata o sospetta falsità.

Gli incaricati della gestione di denaro e valori, che operano per conto della Fondazione, i quali ricevono banconote o monete ritenute contraffatte o alterate, hanno l'obbligo di informare senza ritardo il Consiglio di amministrazione, affinché provveda alle opportune denunce.

7. Gestione di denaro, beni o altre utilità

La Fondazione si impegna a contrastare qualsiasi condotta finalizzata alla sostituzione o al trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero finalizzata a compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

E' fatto, altresì divieto di ricevere denaro dai Soci fondatori al fine di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti da questi eventualmente commessi; ovvero compiere, in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La Fondazione contrasta qualsiasi forma di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La società vieta l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o cose provenienti da delitto

E' fatto, infine, divieto assoluto di utilizzare il denaro proveniente dai Soci fondatori per fini diversi da quelli propri della Fondazione e, comunque, in attività illecite.

8. Reati associativi (artt. 3, 10 legge n. 146/2006)

La Fondazione rammenta ai destinatari del presente Codice che, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata trasnazionale, ratificata in Italia ad opera della Legge n. 146/2006 è fatto divieto a tre o più persone che agiscono di concerto o comunque di associarsi, in Italia o all'estero, al fine di commettere uno o più reati, anche di tipo mafioso o finalizzati al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o all'immigrazione clandestina. La Fondazione manifesta la volontà di uniformarsi al dato legislativo e, pertanto, vieta fermamente, ai destinatari del presente codice, tali comportamenti.

9. Utilizzo dei beni della Fondazione

Al fine di tutelare i beni che i Soci mettono a disposizione della Fondazione, ogni eventuale dipendente e/o collaboratore è tenuto ad operare con diligenza, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per il relativo utilizzo, documentandone con precisione il loro impiego. In particolare, ogni dipendente/collaboratore deve:

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni ad esso affidati;
- evitare utilizzi impropri dei beni messi a disposizione della Fondazione, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o essere comunque in contrasto con le finalità proprie della Fondazione
- ognuno deve sentirsi custode responsabile dei beni messi a disposizione della Fondazione , evitando di farne un uso improprio.

10. Sistemi informatici

È vietato:

- introdursi o mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- ottenere illegittimamente, per sé o per terzi, il possesso di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- ottenere illegittimamente, per sé o per terzi la detenzione di apparecchiature, di dispositivi o di programmi informatici, al fine di danneggiare o di interrompere un sistema informatico o telematico altrui;
- danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico o telematico altrui;

- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche ovvero installare apparecchiature idonee a tale scopo;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- rilasciare certificati qualificati in violazione delle disposizioni di legge, per coloro che prestano servizi di certificazione di firma elettronica

11. Salute, sicurezza ed ambiente

La Fondazione s'impegna, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, a verificare che gli ambienti di lavoro messi a disposizione dai Soci siano conformi agli standard di sicurezza e che gli eventuali dipendenti e/o collaboratori, a seconda dell'attività svolta, siano dotati di tutte le attrezzature idonee e necessarie per preservarli da qualsiasi rischio o pericolo per la loro integrità. A tal fine, è tenuta ad informare tutti gli eventuali dipendenti/collaboratori delle condizioni imposte dalla legge, nonché delle pratiche e delle procedure, adottate in materia di sicurezza e salute.

Gli eventuali dipendenti e/o collaboratori, a loro volta, s'impegnano a rispettare le condizioni imposte dalla legge e da ogni pratica e procedura adottata dalla Fondazione.

La Fondazione svolgerà verifiche periodiche per accertare che tutte le misure di sicurezza siano efficacemente attuate e rispettate, nonché provvederà ad intervenire prontamente, laddove si rendessero necessari, interventi correttivi.

La Fondazione opererà in modo da preservare e proteggere l'ambiente, nel rispetto di tutta la normativa vigente. A tal fine, s'impegna a:

- valutare e gestire i rischi ambientali connessi a tutti gli aspetti della propria attività;
- prevenire ed eliminare qualsiasi minaccia per l'ambiente;

- svolgere le attività di verifiche periodiche programmate.

12. Tutela della proprietà industriale

La Fondazione garantisce l'assoluta tutela dei diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli industriali, opere dell'ingegno, ecc.) propri od altrui.

E' vietato contraffare, alterare, far uso, introdurre nello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita, mettere altrimenti in circolazione, fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

13. Riservatezza e Tutela della privacy

La Fondazione si impegna ad attuare le prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali previste dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche.

Non è consentito, né direttamente né indirettamente:

- rivelare informazioni riguardanti la Fondazione e/o progetti da essa sostenuti a terzi, inclusi i dipendenti dei soci fondatori, a meno che non ne abbiano legittima necessità in ragione del loro lavoro e, qualora non siano dipendenti, abbiano accettato di tenerle riservate;
- usare informazioni riguardanti la Fondazione per scopi diversi da quello al quale sono destinate;
- fare copie di documenti contenenti informazioni riguardanti la Fondazione e/o progetti da questa sostenuti o rimuovere documenti od altro materiale archiviato o copie degli stessi dalle postazioni di lavoro, eccettuati i casi in cui ciò sia necessario per eseguire compiti specifici;
- occultare ovvero distruggere senza giusta causa documentazione contenente informazioni della Fondazione e/o progetti da essa sostenuti.

Tutti i documenti della Fondazione, i messaggi di posta elettronica e altri materiali contenenti informazioni riguardanti la Fondazione, nonché tutti i materiali redatti con l'uso di tali documenti, sono di proprietà della Fondazione.

La documentazione che non è necessario conservare deve essere distrutta, qualora contenga dati personali, nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. n. 196/2003.

Tra i dati raccolti nelle banche dati di Fondazione Johnson&Johnson possono essere presenti informazioni personali protette dalla legge a tutela della privacy, dati che per accordi negoziali non possono essere trasmessi all'esterno e dati la cui inopportuna divulgazione potrebbe cagionare danni agli interessi aziendali.

E' obbligo di ogni eventuale dipendente/collaboratore assicurare alle informazioni gestite in ragione alla propria funzione lavorativa la riservatezza richiesta dalle circostanze.

La Fondazione si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti/collaboratori o a terzi.

14. Tutela del soggetto che segnala illeciti

E' vietato violare la tutela e porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del lavoratore o del collaboratore che segnala illeciti per motivi collegati direttamente o indirettamente alle segnalazioni rilevanti ai sensi del D.lgs 231/2001 o di violazioni del Modello organizzazione e gestione dell'Ente o nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni previste dalla normativa "whistleblowing"

E' vietato ostacolare o tentare di ostacolare una segnalazione

E' vietato violare l'obbligo di riservatezza del segnalante e della segnalzione

E' altresì vietato effettuare con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate

15. Disposizioni finali

Qualsiasi modifica al presente Codice di Comportamento sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione.